

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46.

Nuova disciplina dell'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I
FINANZIAMENTO

- Art. 1 – Fonti di finanziamento
- Art. 2 – Servizio di tesoreria

CAPO II
BILANCI DI PREVISIONE

- Art. 3 – Bilancio pluriennale di previsione
- Art. 4 – Bilancio preventivo
- Art. 5 – Adozione dei bilanci di previsione

CAPO III
BUDGET

- Art. 6 – Metodica di budget
- Art. 7 – Piano strategico aziendale
- Art. 8 – Documento di programmazione
- Art. 9 – Budget di centro di responsabilità
- Art. 10 – Controllo periodico e revisione dei budget

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 46 du 7 décembre 2009,

portant nouvelle réglementation de l'organisation de la comptabilité, de la gestion et du contrôle de l'Agence régionale sanitaire de la Vallée d'Aoste (Agence USL) et abrogeant la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I^{ER}
FINANCEMENT

- Art. 1^{er} – Sources de financement
- Art. 2 – Service de trésorerie

CHAPITRE II
BUDGETS PRÉVISIONNELS

- Art. 3 – Budget prévisionnel pluriannuel
- Art. 4 – Budget prévisionnel
- Art. 5 – Adoption des budgets prévisionnels

CHAPITRE III
BUDGETS

- Art. 6 – Méthode budgétaire
- Art. 7 – Plan stratégique d'entreprise
- Art. 8 – Document de programmation
- Art. 9 – Budget des centres de responsabilité
- Art. 10 – Contrôle périodique et révision des budgets

CAPO IV
PATRIMONIO

- Art. 11 – Classificazione dei beni
- Art. 12 – Inventario
- Art. 13 – Consegnatari dei beni
- Art. 14 – Valutazione dei beni
- Art. 15 – Destinazione d'uso dei beni disponibili
- Art. 16 – Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile
- Art. 17 – Alienazione dei beni patrimoniali

CAPO V
CONTRATTI

- Art. 18 – Forniture di beni e servizi
- Art. 19 – Appalti e concessione di lavori

CAPO VI
CONTABILITÀ

- Art. 20 – Contabilità economico-patrimoniale
- Art. 21 – Piano dei conti
- Art. 22 – Scritture contabili obbligatorie
- Art. 23 – Contabilità analitica
- Art. 24 – Contabilità di magazzino

CAPO VII
BILANCIO DI ESERCIZIO

- Art. 25 – Bilancio di esercizio
- Art. 26 – Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio
- Art. 27 – Criteri di ammortamento
- Art. 28 – Struttura del bilancio di esercizio
- Art. 29 – Relazione sulla gestione
- Art. 30 – Risultati economici di esercizio
- Art. 31 – Pubblicità del bilancio di esercizio

CAPO VIII
CONTROLLO DI GESTIONE

- Art. 32 – Controllo di gestione
- Art. 33 – Struttura organizzativa del controllo di gestione
- Art. 34 – Struttura tecnico-contabile del controllo di gestione
- Art. 35 – Sistema di pianificazione, di programmazione e di controllo

CAPO IX
COLLEGIO SINDACALE

- Art. 36 – Funzioni del Collegio sindacale
- Art. 37 – Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile

CHAPITRE IV
PATRIMOINE

- Art. 11 – Classement des biens
- Art. 12 – Inventaire
- Art. 13 – Consignataires des biens
- Art. 14 – Évaluation des biens
- Art. 15 – Destination d'usage des biens disponibles
- Art. 16 – Radiation de biens du patrimoine indisponible
- Art. 17 – Aliénation des biens patrimoniaux

CHAPITRE V
CONTRATS

- Art. 18 – Fourniture de biens et de services
- Art. 19 – Marchés publics et concessions de travaux

CHAPITRE VI
COMPTABILITÉ

- Art. 20 – Comptabilité économique et patrimoniale
- Art. 21 – Plan des comptes
- Art. 22 – Écritures comptables obligatoires
- Art. 23 – Comptabilité analytique
- Art. 24 – Comptabilité de stock

CHAPITRE VII
COMPTE

- Art. 25 – Comptes
- Art. 26 – Principes et critères de rédaction des comptes
- Art. 27 – Critères d'amortissement
- Art. 28 – Structure des comptes
- Art. 29 – Rapport sur la gestion
- Art. 30 – Résultats d'exercice
- Art. 31 – Publicité des comptes

CHAPITRE VIII
CONTRÔLE DE GESTION

- Art. 32 – Contrôle de gestion
- Art. 33 – Structure organisationnelle du contrôle de gestion
- Art. 34 – Structure technique et comptable du contrôle de gestion
- Art. 35 – Système de planification, de programmation et de contrôle

CHAPITRE IX
CONSEIL DE SURVEILLANCE

- Art. 36 – Fonctions du Conseil de surveillance
- Art. 37 – Contrôle de la régularité administrative et comptable

- Art. 38 – Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale
Art. 39 – Esame e valutazione del bilancio di esercizio
Art. 40 – Espletamento delle funzioni e dei compiti del Collegio sindacale

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 41 – Adempimenti iniziali del Direttore generale
Art. 42 – Abrogazioni

CAPO I
FINANZIAMENTO

Art. 1
(*Fonti di finanziamento*)

1. Le risorse disponibili per il finanziamento dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) sono determinate annualmente dalla Regione con legge finanziaria e assegnate annualmente dalla Giunta regionale, tenuto conto dei livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).
2. Le fonti di finanziamento di parte corrente dell'Azienda USL, oltre a quelle di cui al comma 1, sono costituite da:
 - a) contributi e trasferimenti provenienti da amministrazioni statali, da amministrazioni locali e da altri enti pubblici;
 - b) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche amministrazioni e a privati, ivi compresi gli introiti derivanti dall'attività libero-professionale, i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento e le risorse acquisite da contratti e convenzioni;
 - c) concorsi, recuperi e rimborsi spese, ivi comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da soggetti privati;
 - d) ricavi e rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;
 - e) risultati economici positivi;
 - f) donazioni e altri atti di liberalità.
3. Al finanziamento di progetti e di interventi particolari previsti dalla programmazione sanitaria statale e regionale o da programmi specifici proposti dalla Regione o dall'Azienda USL si provvede, con deliberazione della

- Art. 38 – Contrôle de la gestion économique, financière et patrimoniale
Art. 39 – Examen et évaluation des comptes
Art. 40 – Exercice des fonctions et des tâches du Conseil de surveillance

CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES

- Art. 41 – Obligations initiales du directeur général
Art. 42 – Abrogations

CHAPITRE I^{ER}
FINANCEMENT

Art. 1^{er}
(*Sources de financement*)

1. Les ressources disponibles pour le financement de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) sont fixées chaque année par la loi régionale de finances et l'attribution y afférente est effectuée chaque année par le Gouvernement régional, compte tenu des niveaux essentiels et uniformes d'assistance sanitaire visés à l'art. 1^{er} du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 (Refonte de la réglementation en matière de santé, au sens de l'art. 1^{er} de la loi n° 421 du 23 octobre 1992) et des dispositions de l'art. 6 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste).
2. En sus des ressources évoquées au premier alinéa du présent article, les sources ordinaires de financement de l'Agence USL comprennent :
 - a) Les subventions et les virements provenant des administrations étatiques ou locales et d'autres organismes publics ;
 - b) Les produits et les autres recettes découlant de services fournis à des administrations publiques et à des particuliers, y compris les recettes découlant de l'activité libérale, les sommes dues pour les services payants complémentaires et les ressources découlant de contrats et de conventions ;
 - c) Les concours aux frais, les récupérations et les remboursements de frais, y compris les quotes-parts éventuellement dues par des particuliers à titre de participation aux dépenses ;
 - d) Les bénéfices et revenus découlant de l'utilisation du patrimoine ;
 - e) Les résultats économiques positifs ;
 - f) Les dons et autres libéralités.
3. Les interventions et les projets particuliers prévus par la programmation sanitaire nationale et régionale ou par des programmes spécifiques proposés par la Région ou par l'Agence USL sont financés par délibération du

- Giunta regionale, in conformità ai principi della programmazione sanitaria regionale.
4. Le prestazioni sanitarie rese a soggetti residenti in ambiti territoriali diversi dalla regione sono compensate tra le stesse regioni, sulla base delle previste certificazioni e con le modalità definite dalla Giunta regionale.
 5. Al finanziamento delle spese in conto capitale dell'Azienda USL provvede la Regione mediante le quote stabilite con legge finanziaria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. La Giunta regionale, con propria deliberazione, assegna dette quote all'Azienda USL.
 6. L'Azienda USL, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione della Giunta regionale, può, inoltre, contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito, di durata in ogni caso non superiore a dieci anni. L'autorizzazione regionale alla contrazione di mutui o all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento del valore costituito dalle poste del bilancio di previsione annuale dell'Azienda USL relative alle risorse derivanti dalle fonti di finanziamento di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), con esclusione degli importi relativi ad investimenti.
 7. L'Azienda USL può attivare anticipazioni bancarie con l'istituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro.

Art. 2
(Servizio di tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell'Azienda USL è affidato, tramite apposita convenzione successiva a procedura di evidenza pubblica, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere le attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
2. Il Direttore generale dell'Azienda USL, con propria deliberazione, definisce le specifiche modalità e procedure dei pagamenti dell'Azienda USL ed individua i soggetti autorizzati a disporre i pagamenti stessi.

CAPO II
BILANCI DI PREVISIONE

Art. 3
(Bilancio pluriennale di previsione)

1. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che l'Azienda USL prevede di acquisire e di impiegare durante il periodo di validità del programma pluriennale

Gouvernement régional, dans le respect des principes de la programmation sanitaire régionale.

4. Les Régions règlent par compensation les prestations sanitaires fournies à des personnes ne résidant pas en Vallée d'Aoste, sur la base des certifications prévues à cet effet et selon les modalités définies par le Gouvernement régional.
5. Les dépenses en capital de l'Agence USL sont financées par des ressources que la Région destine à cet effet par la loi de finances, dans les limites des crédits inscrits au budget. Le Gouvernement régional attribue par délibération les ressources susdites à l'Agence USL.
6. Pour financer ses dépenses d'investissement, l'Agence USL peut également, sur autorisation du Gouvernement régional, contracter des emprunts ou accéder à d'autres formes de crédit, pour une durée inférieure ou égale à dix ans. L'autorisation régionale ne peut être accordée que pour des emprunts ou autres formes de crédit qui prévoient des échéances dont le montant (capital et intérêts) est inférieur ou égal à 15 p. 100 de la valeur inscrite au titre des postes du budget prévisionnel annuel de l'Agence USL relatifs aux ressources découlant des sources de financement visées aux lettres b), c), d), e) et f) du deuxième alinéa du présent article, à l'exclusion des sommes relatives aux investissements.
7. L'Agence USL peut recourir à des avances bancaires auprès de l'établissement de crédit auquel est confié son service de trésorerie, et ce, à hauteur maximum d'un douzième du montant annuel des recettes prévues en comptabilité d'exercice, déduction faite des mouvements d'ordre.

Art. 2
(Service de trésorerie)

1. Le service de trésorerie de l'Agence USL est confié, par une convention ad hoc signée à l'issue d'une procédure de marché public, à un établissement de crédit autorisé à effectuer les activités mentionnées à l'art. 10 du décret législatif n° 385 du 1^{er} septembre 1993 (Texte unique des lois en matière de banque et de crédit).
2. Le directeur général de l'Agence USL fixe par délibération les modalités et les procédures relatives aux paiements de l'Agence USL et définit les sujets responsables de ces derniers.

CHAPITRE II
BUDGETS PRÉVISIONNELS

Art. 3
(Budget prévisionnel pluriannuel)

1. Le budget pluriannuel représente l'ensemble des ressources que l'Agence USL envisage d'acquies et d'utiliser pendant la période de validité du programme plu-

di attività e di spesa, per l'attuazione degli indirizzi della programmazione socio-sanitaria regionale.

2. Il bilancio pluriennale ha durata triennale ed è annualmente aggiornato per scorrimento.
3. Il bilancio pluriennale è articolato nelle seguenti parti:
 - a) parte economica;
 - b) parte finanziaria;
 - c) parte patrimoniale.
4. Il bilancio pluriennale è strutturato secondo lo schema obbligatorio previsto dalla normativa statale vigente in materia.

Art. 4
(Bilancio preventivo)

1. Il bilancio preventivo dimostra, con maggior grado di analisi rispetto al bilancio pluriennale, il previsto risultato economico complessivo finale dell'Azienda USL per l'anno considerato.
2. Il bilancio preventivo deve essere formulato secondo lo schema obbligatorio previsto dalla normativa statale vigente in materia e accompagnato dalla relazione del Direttore generale e del Collegio sindacale dell'Azienda USL.
3. La relazione del Direttore generale deve indicare, in particolare:
 - a) gli investimenti da attuarsi nell'esercizio, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e le relative modalità di finanziamento;
 - b) le prestazioni che si intendono erogare in rapporto a quelle erogate nell'esercizio precedente;
 - c) i valori più significativi dell'ultimo bilancio di esercizio adottato;
 - d) i dati analitici relativi al personale con le variazioni previste nell'anno;
 - e) i flussi di cassa previsti.

Art. 5
(Adozione dei bilanci di previsione)

1. Il Direttore generale adotta, con propria deliberazione, il piano attuativo locale (PAL) di cui all'articolo 8 della l.r. 5/2000, il bilancio pluriennale e il bilancio di previsione entro il 30 aprile di ciascun anno. Tale deliberazione è immediatamente trasmessa al Collegio sindacale e, entro dieci giorni dall'adozione, alla Giunta regionale, corredata della relazione del Collegio sindacale, ai fini del controllo previsto dall'articolo 44 della l.r. 5/2000.
2. Il Direttore generale, fino all'approvazione del bilancio preventivo da parte della Giunta regionale, ne effettua la

riannuel d'activités et de dépenses, aux fins de la réalisation des lignes générales de la programmation socio-sanitaire régionale.

2. Le budget pluriannuel couvre une période de trois ans et est actualisé chaque année.
3. Le budget pluriannuel s'articule en trois parties :
 - a) Une partie économique ;
 - b) Une partie financière ;
 - c) Une partie patrimoniale.
4. Le budget pluriannuel est structuré selon le schéma obligatoire prévu par la législation nationale en vigueur en la matière.

Art. 4
(Budget prévisionnel)

1. Le budget prévisionnel consiste à prévoir, avec un niveau d'analyse plus élevé par rapport au budget pluriannuel, le résultat économique global final de l'Agence USL au titre de l'année considérée.
2. Le budget prévisionnel doit être rédigé selon le schéma obligatoire prévu par la législation nationale en vigueur en la matière et accompagné du rapport du directeur général et du Conseil de surveillance de l'Agence USL.
3. Le rapport du directeur général doit notamment indiquer :
 - a) Les investissements à effectuer en cours d'exercice, la dépense prévue au titre de l'année considérée et les modalités de financement y afférentes ;
 - b) Les prestations que l'on entend fournir, compte tenu des prestations fournies au cours de l'exercice précédent ;
 - c) Les valeurs les plus significatives des derniers comptes adoptés ;
 - d) Les données analytiques relatives au personnel et les modifications prévues au titre de l'année considérée ;
 - e) Les flux de caisse prévus.

Art. 5
(Adoption des budgets prévisionnels)

1. Le directeur général adopte par délibération le plan d'application local (PAL) visé à l'art. 8 de la LR n° 5/2000, ainsi que le budget pluriannuel et le budget prévisionnel, au plus tard le 30 avril de chaque année. Ladite délibération est immédiatement transmise au Conseil de surveillance et, dans les dix jours qui suivent son adoption, au Gouvernement régional, assortie du rapport dudit Conseil, et ce, aux fins du contrôle prévu par l'art. 44 de la LR n° 5/2000.
2. Jusqu'à ce que le Gouvernement régional approuve le budget prévisionnel, le directeur général assure la ges-

gestione, autorizzando le spese entro il limite degli stanziamenti disposti dal bilancio pluriennale.

3. Qualora intervengano modificazioni del quadro normativo di riferimento, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni all'accordo di programma di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2000.

CAPO III BUDGET

Art. 6 (Metodica di budget)

1. Allo scopo di pervenire, in un arco temporale annuale e con sistematico riferimento alle scelte di pianificazione e programmazione, alla formulazione di articolate e puntuali previsioni relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori operativi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire ed impiegare e agli investimenti da compiere, l'Azienda USL adotta la metodica di budget.
2. La metodica di budget si sviluppa secondo una struttura che comprende:
 - a) il documento di pianificazione pluriennale, di seguito denominato piano strategico aziendale;
 - b) il documento di programmazione che contiene gli obiettivi annuali individuati per il raggiungimento degli obiettivi strategici;
 - c) i budget dei centri di responsabilità.

Art. 7 (Piano strategico aziendale)

1. Il piano strategico aziendale rappresenta il quadro delle iniziative in cui l'Azienda USL impegna le risorse per perseguire i fabbisogni di salute della popolazione regionale, individuati anche in attuazione degli indirizzi della programmazione socio-sanitaria regionale.
2. Il piano strategico aziendale ha durata triennale ed è aggiornato annualmente nella parte relativa alle iniziative annuali.
3. Le risorse che l'Azienda USL utilizza per il raggiungimento degli obiettivi presenti nel piano strategico aziendale sono quelle previste nel bilancio pluriennale.

Art. 8 (Documento di programmazione)

1. Il documento di programmazione contiene gli obiettivi e le azioni previsti dal piano strategico aziendale, da realizzare nell'anno di competenza.
2. Il documento di programmazione è elaborato dal Direttore generale in aderenza ai contenuti e alle scelte dei piani, programmi e progetti adottati e indica obiettivi

tion de celui-ci et autorise les dépenses en fonction des crédits inscrits au budget pluriannuel.

3. En cas de changement au niveau du cadre normatif de référence, le Gouvernement régional est autorisé à modifier l'accord de programme visé à l'art. 7 de la LR n° 5/2000.

CHAPITRE III BUDGETS

Art. 6 (Méthode budgétaire)

1. Afin de parvenir, dans l'espace d'une année et compte tenu des choix de planification et de programmation, à la formulation de prévisions articulées et ponctuelles quant aux résultats à obtenir, aux activités à réaliser, aux facteurs opérationnels à utiliser, aux ressources financières à acquérir et à employer et aux investissements à effectuer, l'Agence USL adopte la méthode budgétaire.
2. La méthode budgétaire se réalise selon une structure qui comprend :
 - a) Le document de planification pluriannuelle, ci-après dénommé plan stratégique d'entreprise ;
 - b) Le document de programmation, qui contient les objectifs annuels définis aux fins de la réalisation des objectifs stratégiques ;
 - c) Les budgets des centres de responsabilités.

Art. 7 (Plan stratégique d'entreprise)

1. Le plan stratégique d'entreprise représente le cadre des initiatives dans lesquelles l'Agence USL engage ses ressources afin de répondre aux besoins de santé de la population régionale, besoins qui sont définis, entre autres, en application des lignes directrices de la programmation socio-sanitaire régionale.
2. Le plan stratégique d'entreprise est triennal et sa partie relative aux initiatives annuelles est actualisée chaque année.
3. Pour réaliser les objectifs de son plan stratégique d'entreprise, l'Agence USL fait appel aux ressources de son budget pluriannuel.

Art. 8 (Document de programmation)

1. Le document de programmation contient les actions et les objectifs prévus par le plan stratégique d'entreprise, à réaliser dans l'année considérée.
2. Le document de programmation est rédigé par le directeur général dans le respect des contenus et des choix des plans, programmes et projets adoptés et indique les

vi, linee guida, criteri, vincoli e parametri per l'elaborazione dei budget.

Art. 9
(Budget di centro di responsabilità)

1. I budget di centro di responsabilità sono formulati con riguardo alle strutture aziendali inserite nell'atto costitutivo aziendale di cui all'articolo 10 della l.r. 5/2000.
2. I budget sono articolati e strutturati in modo da consentire la rappresentazione degli aspetti economici, rendendo possibile l'attribuzione delle responsabilità di gestione e di risultato mediante l'individuazione degli obiettivi da conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse assegnate.
3. I budget sono adottati dal Direttore generale entro il 28 febbraio dell'esercizio cui si riferiscono.

Art. 10
(Controllo periodico e revisione dei budget)

1. I budget di centro di responsabilità sono sottoposti, con cadenza trimestrale ed entro quarantacinque giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento, alla verifica dello stato di avanzamento, con lo scopo di porre in evidenza, rispetto ai dati di budget, gli eventuali scostamenti nel prosieguo della gestione. L'esito di tale verifica è contenuto in apposito rapporto.
2. A seguito dei controlli di cui al comma 1, il Direttore generale, qualora ne ravvisi l'opportunità e, in ogni caso, a fronte di situazioni di previsto squilibrio economico, procede alla revisione dei budget.
3. Qualora dal rapporto di cui al comma 1 emergano elementi di possibile squilibrio economico e, in ogni caso, con riferimento alle relazioni trimestrali e alle revisioni dei budget, il Collegio sindacale redige una relazione con le proprie osservazioni da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di sanità, di seguito denominata struttura competente, entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.

CAPO IV
PATRIMONIO

Art. 11
(Classificazione dei beni)

1. I beni appartenenti all'Azienda USL sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.
2. Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali.

objectifs, les lignes directrices, les critères, les obligations et les paramètres relatifs à l'élaboration des budgets.

Art. 9
(Budget des centres de responsabilité)

1. Les budgets des centres de responsabilité sont établis compte tenu des structures d'entreprise insérées dans l'acte constitutif visé à l'art. 10 de la LR n° 5/2000.
2. Les budgets sont articulés et structurés de manière à permettre la représentation des aspects économiques et à rendre possible la définition des responsabilités de gestion et de résultat par la détermination des objectifs à réaliser, des activités à effectuer et des ressources attribuées.
3. Les budgets sont adoptés par le directeur général au plus tard le 28 février de l'année de référence.

Art. 10
(Contrôle périodique et révision des budgets)

1. Les budgets des centres de responsabilité font l'objet, tous les trois mois et dans les quarante-cinq jours qui suivent l'échéance du trimestre de référence, d'un contrôle de l'état d'avancement, et ce, dans le but de mettre en évidence tout éventuel écart qui se serait creusé dans le courant de la gestion par rapport aux données prévues. Le résultat de ce contrôle est inscrit dans un rapport ad hoc.
2. À la suite des contrôles visés au premier alinéa du présent article, le directeur général procède à la révision des budgets, s'il l'estime opportun ou s'il envisage une situation de déséquilibre économique.
3. Au cas où il se dégagerait du rapport évoqué au premier alinéa du présent article des éléments d'un déséquilibre économique possible et, en tout cas, sur la base des rapports trimestriels et des révisions des budgets, le Conseil de surveillance consigne ses observations dans un rapport qu'il transmet à la structure régionale compétente en matière de santé, ci-après dénommée « structure compétente », au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'expiration de la période de référence.

CHAPITRE IV
PATRIMOINE

Art. 11
(Classement des biens)

1. Les biens appartenant à l'Agence USL sont classés en biens patrimoniaux indisponibles et biens patrimoniaux disponibles.
2. Tous les biens directement utiles à l'exercice des fonctions institutionnelles sont des biens patrimoniaux indisponibles.

3. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre un reddito costituito da frutti naturali o civili, oltre ai beni non compresi tra quelli indicati al comma 2.
4. Il regime patrimoniale di cui ai commi 2 e 3 si applica anche ai diritti reali su beni appartenenti ad altri soggetti, quando tali diritti sono costituiti in favore dei beni dell'Azienda USL.
5. Il Direttore generale provvede alla classificazione dei beni in relazione all'effettiva destinazione degli stessi.
6. L'ammortamento del costo dei beni patrimoniali è determinato sulla base di criteri stabiliti dal Direttore generale, nei modi e termini di legge.

Art. 12
(Inventario)

1. Il patrimonio dell'Azienda USL è descritto in un apposito inventario.
2. L'inventario deve essere redatto ogni anno e si chiude con il bilancio dell'esercizio.
3. Nell'inventario devono essere contenuti tutti i dati necessari all'esatta identificazione dei beni e in particolare:
 - a) il titolo di provenienza, i dati catastali e la rendita imponibile, qualora si tratti di beni immobili;
 - b) il valore iniziale e le successive variazioni, ivi compresa l'indicazione della quota di ammortamento disposta;
 - c) l'eventuale redditività.
4. I beni culturali sono annotati in un apposito titolo dell'inventario, dal quale risultino:
 - a) la descrizione del bene;
 - b) lo stato di conservazione;
 - c) il luogo di collocazione;
 - d) il riferimento alla scheda inventariale dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
5. Le tipologie dei beni descritti negli inventari devono corrispondere a quelle indicate nello stato patrimoniale adottato sulla base dello schema previsto dalla normativa statale vigente in materia.
6. I beni mobili non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà o per qualsiasi altro motivo sono dichiarati fuori uso e scaricati dal relativo inventario, previo accertamento tecnico-economico delle condizioni che determinano tale stato. Alla dichiarazione di fuori uso provvede il Direttore generale che dispone altresì per la destinazione dei beni interessati, dandone comunicazione al Collegio sindacale.

3. Tous les biens destinés à produire un revenu constitué de fruits naturels ou de fruits civils, ainsi que les biens non compris au nombre des biens indiqués au deuxième alinéa du présent article, sont des biens patrimoniaux disponibles.
4. Le régime patrimonial indiqué aux deuxième et troisième alinéas du présent article s'applique également aux droits réels sur les biens d'autres sujets lorsque lesdits droits sont constitués au profit des biens de l'Agence USL.
5. Le directeur général procède au classement des biens en fonction de leur destination réelle.
6. L'amortissement du coût des biens patrimoniaux est défini sur la base des critères établis par le directeur général, aux termes de la loi.

Art. 12
(Inventaire)

1. Le patrimoine de l'Agence USL figure dans un inventaire ad hoc.
2. L'inventaire doit être établi chaque année avant la date de clôture de l'exercice considéré.
3. L'inventaire doit contenir toutes les données nécessaires à l'identification exacte des biens et notamment :
 - a) L'attestation de provenance, les données cadastrales et la rente imposable, en cas de biens immeubles ;
 - b) La valeur initiale et les modifications qui sont survenues, ainsi que la quote-part d'amortissement prévue ;
 - c) Toute éventuelle rentabilité.
4. Les biens culturels sont inscrits dans un titre spécial de l'inventaire, contenant :
 - a) La description du bien ;
 - b) Son état de conservation ;
 - c) Son lieu d'emplacement ;
 - d) La référence à la fiche d'inventaire de l'*Istituto centrale per il catalogo e la documentazione* du Ministère des activités et des biens culturels.
5. La typologie des biens décrits dans les inventaires doit correspondre à la typologie indiquée dans l'état patrimonial adopté sur la base du schéma prévu par la législation nationale en vigueur en la matière.
6. Les biens meubles qui ne sont plus utilisables, pour cause de vétusté ou pour toute autre raison, sont déclarés hors d'usage et radiés de l'inventaire y afférent, après évaluation technique et économique des conditions qui déterminent leur état. Le directeur général déclare les biens intéressés hors d'usage, dispose quant à leur destination et informe le Conseil de surveillance de ses décisions.

7. Qualora non sussistano particolari motivazioni che determinino una diversa utilizzazione, i beni dichiarati fuori uso possono essere ceduti ad altre strutture pubbliche o, in subordine, per iniziative di carattere umanitario o di cooperazione allo sviluppo, al Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia (UNICEF), alla Caritas, alla Croce rossa internazionale (CRI), alle sezioni territoriali e alle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo), nonché alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5).
8. La cessione dei beni fuori uso ai soggetti di cui al comma 7 avviene sulla base della presentazione, da parte dell'ente o organismo richiedente, di una dichiarazione inerente all'utilizzazione e destinazione dei beni.

Art. 13
(*Consegnatari dei beni*)

1. Il Direttore generale dell'Azienda USL individua i dipendenti a cui debbono essere dati in consegna i beni mobili.
2. I dipendenti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di vigilanza sui beni avuti in consegna e provvedono alla tenuta dei relativi registri.

Art. 14
(*Valutazione dei beni*)

1. Il Direttore generale determina il valore dei beni sulla base dei seguenti criteri:
 - a) i beni immobili destinati ad uso pubblico sono valutati in relazione al prezzo di acquisto, rivalutati al valore di stima qualora si tratti di acquisti effettuati da oltre cinque anni, al costo sostenuto per la costruzione e ai costi sostenuti per la manutenzione straordinaria;
 - b) i beni immobili che producono reddito sono valutati in relazione al prezzo di acquisto e successivamente considerando il reddito prodotto congiuntamente con il valore di mercato, lo stato di usura, il costo di manutenzione e gli altri oneri;
 - c) i beni mobili di uso durevole sono valutati in relazione al prezzo di acquisto, diminuito della quota di ammortamento;
 - d) i beni mobili di normale consumo sono valutati in relazione al prezzo di acquisto;
 - e) i crediti, i debiti e i titoli di Stato sono valutati in relazione al valore nominale;

7. Au cas où aucune raison particulière ne justifierait une autre utilisation, les biens déclarés hors d'usage peuvent être cédés à d'autres structures publiques ou, en second lieu, destinés à des initiatives de caractère humanitaire ou de coopération au développement, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), à la Caritas, à la Croix-Rouge Internationale (CRI), aux sections territoriales et aux organisations non gouvernementales reconnues au sens des art. 28 et 29 de la loi n° 49 du 26 février 1987 (Nouvelle réglementation de la coopération de l'Italie avec les Pays en voie de développement), ainsi qu'aux associations bénévoles inscrites au registre régional visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 portant réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale, modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994 (Crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste) et abrogation des lois régionales n° 83 du 6 décembre 1993 et n° 5 du 9 février 1996.
8. Les biens visés au septième alinéa du présent article sont cédés aux établissements ou organismes demandeurs sur la base de la déclaration relative à l'utilisation et à la destination des biens concernés que les intéressés joignent à leur demande.

Art. 13
(*Consignataires des biens*)

1. Le directeur général de l'Agence USL choisit les personnels auxquels les biens meubles doivent être confiés.
2. Les personnels évoqués au premier alinéa du présent article doivent veiller sur les biens qui leur ont été confiés et tenir les registres y afférents.

Art. 14
(*Évaluation des biens*)

1. Le directeur général fixe la valeur des biens compte tenu des critères suivants :
 - a) Les biens immeubles affectés à un usage public sont évalués en fonction de leur prix d'achat, actualisé sur la base de la valeur estimée s'il s'agit d'achats effectués depuis plus de cinq ans, du coût de construction et du coût d'entretien extraordinaire ;
 - b) Les biens immeubles produisant un revenu sont évalués en fonction de leur prix d'achat, ainsi que du revenu qu'ils produisent, de leur valeur de marché, de leur état de dégradation, du coût d'entretien et d'autres dépenses ;
 - c) Les biens meubles non consommables sont évalués en fonction de leur prix d'achat, déduction faite de la quote-part d'amortissement y afférente ;
 - d) Les biens meubles consommables sont évalués en fonction de leur prix d'achat ;
 - e) Les créances, les dettes et les titres d'État sont évalués en fonction de leur valeur nominale ;
 - f) Les emprunts et les dettes résiduelles sont évalués en

- f) i mutui passivi e i debiti residui sono valutati in linea capitale;
 - g) le rendite sono valutate attraverso la capitalizzazione del rateo annuo al tasso annuo legale;
 - h) i beni culturali sono valutati in base al valore di mercato o di copertura assicurativa.
2. Per quanto non previsto dal comma 1, per la valutazione degli elementi che compongono il patrimonio si applicano le disposizioni del codice civile in materia di criteri di valutazione.

Art. 15
(Destinazione d'uso dei beni disponibili)

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso loro assegnato dal Direttore generale.
2. L'assegnazione avviene:
 - a) a titolo oneroso, mediante contratti di locazione, di affitto o di uso a soggetti, pubblici o privati, dietro corrispettivo di un canone;
 - b) a titolo gratuito, mediante contratti di comodato a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

Art. 16
(Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile)

1. La cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta dal Direttore generale, previa autorizzazione della Giunta regionale per i beni di valore residuo superiore a euro 50.000.
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, il Direttore generale trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di autorizzazione con adeguate indicazioni in merito:
 - a) ai motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;
 - b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa.
3. Nei casi in cui, oltre alla cancellazione, sia prevista l'alienazione, la richiesta di autorizzazione deve altresì contenere specifica indicazione del valore del bene, da determinarsi sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 14.

Art. 17
(Alienazione dei beni patrimoniali)

1. Il Direttore generale può provvedere, previa comunicazione alla struttura competente, nel caso di beni immobili, all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, in conformità a quanto previsto dai commi 2 e 3, se di importo inferiore a euro 100.000, e previa autorizzazione della Giunta regionale, se di importo superiore.

- capital ;
- g) Les rentes sont évaluées par la capitalisation de la redevance annuelle au taux légal annuel ;
- h) Les biens culturels sont évalués en fonction de leur valeur de marché ou de leur couverture d'assurance.

2. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le premier alinéa du présent article, aux fins de l'évaluation des éléments du patrimoine, il est fait application des dispositions du code civil en matière de critères d'évaluation.

Art. 15
(Destination d'usage des biens disponibles)

1. Les biens appartenant au patrimoine disponible sont destinés à l'usage prévu par le directeur général.
2. Ladite destination a lieu :
 - a) À titre onéreux, par des baux et des contrats de location ou d'usage passés avec des personnes publiques ou privées, contre paiement d'une redevance ;
 - b) À titre gratuit, par des prêts à usage au profit de personnes publiques ou privées à but non lucratif, mais d'intérêt général en matière d'assistance sanitaire et socio-sanitaire.

Art. 16
(Radiation de biens du patrimoine indisponible)

1. Le directeur général procède à la radiation de biens du patrimoine indisponible et à leur inscription au patrimoine disponible, sur autorisation du Gouvernement régional et limitativement aux biens dont la valeur résiduelle dépasse 50 000 euros.
2. Aux fins des dispositions du premier alinéa du présent article, le directeur général transmet au Gouvernement régional une demande d'autorisation indiquant :
 - a) Les motifs de la radiation ;
 - b) Les fins de ladite radiation.
3. Dans les cas où, en plus de la radiation, est prévue l'aliénation, la demande d'autorisation doit également indiquer la valeur du bien, établie sur la base des critères visés à l'art. 14 de la présente loi.

Art. 17
(Aliénation des biens patrimoniaux)

1. Dans le cas de biens immeubles, le directeur général peut procéder, sur communication à la structure compétente, à l'aliénation des biens patrimoniaux disponibles d'une valeur inférieure à 100 000 euros, au sens des dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article ; si ladite valeur est supérieure, une autorisation préalable du Gouvernement régional est nécessaire.

2. L'alienazione è effettuata, di norma, mediante procedura aperta ovvero mediante procedura ristretta, quando in relazione alle caratteristiche del bene è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati.
3. È ammesso il ricorso alla procedura negoziata nei seguenti casi:
 - a) quando le procedure aperte o ristrette siano andate deserte;
 - b) quando ricorrano circostanze eccezionali di estrema urgenza, adeguatamente motivate;
 - c) quando la scelta del contraente sia determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico, che individuano un soggetto pubblico o privato, avente scopi istituzionali di pubblico interesse, quale possibile utilizzatore del bene di cui si tratta.

CAPO V CONTRATTI

Art. 18 (Forniture di beni e servizi)

1. Agli appalti di servizi e forniture affidati dall'Azienda USL si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. Ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 163/2006, l'Azienda USL definisce mediante regolamento adottato dal Direttore generale le modalità per l'acquisizione di beni e di servizi in economia, sulla base dei seguenti principi:
 - a) programmazione pluriennale e annuale delle principali acquisizioni di beni e di servizi;
 - b) coerenza dei programmi di acquisto con il bilancio preventivo e i budget di centro di responsabilità;
 - c) trasparenza e massima tutela della concorrenza, in quanto strumentali al perseguimento dei fini istituzionali secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 502/1992, con la definizione di criteri per l'affidamento che prevedano adeguate valutazioni sia mediante confronti concorrenziali sia mediante adeguate e documentate indagini di mercato;
 - d) definizione delle procedure di acquisizione per tipologia di contratto.
3. L'attività negoziale dell'Azienda USL deve ispirarsi ai principi di cui al comma 2 e svolgersi secondo lealtà e correttezza.
4. Per l'acquisizione di beni e di servizi in economia, l'attività negoziale è avviata con l'invio della lettera d'invito da parte dei soggetti individuati, quali responsabili del procedimento, dal regolamento di cui al comma 2,

2. L'aliénation est effectuée, en général, dans le cadre d'une procédure ouverte ; lorsque, compte tenu des caractéristiques du bien en question, le nombre de sujets intéressés est limité, l'on peut recourir à une procédure restreinte.
3. Le recours à une procédure négociée est autorisé dans les cas suivants :
 - a) À la suite d'appels d'offres infructueux (procédures ouvertes ou restreintes) ;
 - b) Lorsque des circonstances exceptionnelles, urgentes et dûment motivées interviennent ;
 - c) Lorsque le choix du contractant est déterminé par des raisons objectives d'intérêt public et qu'il est estimé qu'une personne publique ou privée dont les buts institutionnels relèvent de l'intérêt public pourrait utiliser le bien en question.

CHAPITRE V CONTRATS

Art. 18 (Fourniture de biens et de services)

1. Les dispositions du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des contrats publics de travaux, de fournitures et de services en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE) sont appliquées aux marchés de services et de fournitures passés par l'Agence USL.
2. Aux termes de l'art. 125 du décret législatif n° 163/2006, le directeur général de l'Agence USL adopte un règlement pour définir les modalités d'acquisition de biens et de services par économie, sur la base des principes suivants :
 - a) Programmation pluriannuelle et annuelle des principales acquisitions de biens et de services ;
 - b) Cohérence entre les programmes d'achat, le budget prévisionnel et les budgets des centres de responsabilité ;
 - c) Transparence et protection de la concurrence en tant qu'outils indispensables à la réalisation des fins institutionnelles, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1^{er} du décret législatif n° 502/1992, et définition de critères de sélection comportant des évaluations adéquates par voie de concurrence ou par l'intermédiaire d'études de marché dûment documentées ;
 - d) Définition des procédures d'acquisition en fonction des types de contrat.
3. L'activité de négociation de l'Agence USL doit s'inspirer des principes visés au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des principes de loyauté et de probité.
4. Aux fins de l'acquisition de biens et de services par économie, les personnes désignées en tant que responsables de la procédure par le règlement visé au deuxième alinéa du présent article commencent à exercer leur activité

- contenente:
- a) l'oggetto della prestazione e il valore di stima della stessa;
 - b) i termini per la ricezione dell'offerta;
 - c) i criteri per la scelta del contraente;
 - d) le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) la facoltà per l'Azienda USL, in caso di inadempimento, di risolvere il contratto e di provvedere all'esecuzione a spese dell'aggiudicatario;
 - g) ogni altra indicazione ritenuta necessaria.
5. L'Azienda USL invita a contrattare i soggetti individuati, in misura non inferiore a cinque ove la situazione di mercato lo consenta e fatta salva la possibilità di affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, garantendo condizioni paritarie, con indicazione dei vincoli che l'Azienda si assume e delle facoltà che la stessa si riserva, a fronte di un'eventuale offerta, nella fase della successiva negoziazione, compresa la facoltà di non addivenire alla conclusione del contratto.
6. La scelta del contraente, sulla base delle offerte pervenute, è effettuata dal soggetto competente ad impegnare l'Azienda USL, individuato dal regolamento di cui al comma 2, che provvede a negoziare le migliori condizioni di fornitura, individuando l'offerta più vantaggiosa, in relazione agli aspetti economici e agli altri elementi contrattuali indicati nella lettera di invito, e alla stipulazione del contratto. È assicurato il ricorso alla valutazione multidisciplinare, in relazione alle caratteristiche del bene o servizio da acquisire e al suo utilizzo.
7. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità di stipulazione del contratto da parte del soggetto competente, prevedendo anche l'eventuale decisione di non addivenire alla stipulazione del contratto, che deve essere comunque adeguatamente motivata. Tale regolamento può, inoltre, prevedere la possibilità di negoziare le migliori condizioni e concludere il relativo contratto anche in presenza di un'unica offerta, previa verifica di mercato, risultante da specifica relazione, che accerti la congruità delle condizioni economiche proposte.
8. Qualora in una categoria di beni e di servizi non siano individuati operatori economici in numero sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza, l'Azienda USL provvede a pubblicare la lettera di invito di cui al comma 4 mediante apposita informativa sul proprio sito Internet.
9. L'Azienda USL ha comunque l'obbligo di accertare la sussistenza di convenzioni definite da CONSIP S.p.A., fatta salva la possibilità di non aderire, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), qualora i parametri di prezzo-qualità conseguibili autonomamente siano più favorevoli. A tal fine, l'Azienda USL esperisce procedure di
- té de négociation par l'envoi d'une lettre d'invitation contenant :
- a) L'objet de la prestation et la valeur estimée de celle-ci ;
 - b) Les délais de réception des offres ;
 - c) Les critères adoptés pour le choix du contractant ;
 - d) Les éventuelles garanties, les caractéristiques techniques, la qualité et les modalités d'exécution ;
 - e) Les modalités de paiement ;
 - f) La faculté, pour l'Agence USL, en cas d'inexécution, de résoudre le contrat et de pourvoir à l'exécution aux frais de l'adjudicataire ;
 - g) Toute autre indication estimée nécessaire.
5. L'Agence USL invite à soumissionner les entreprises qu'elle a choisies (cinq au minimum, si la situation du marché le permet et sans préjudice de la possibilité d'attribuer directement tout marché de services et de fournitures d'un montant égal ou inférieur à 20 000 euros), leur garantit des conditions égales de participation et indique les obligations qu'elle assume et la faculté qu'elle se réserve, dans la phase de la négociation, de ne pas passer de contrat.
6. Le choix du contractant est effectué, sur la base des soumissions, par le sujet ayant le pouvoir d'engager l'Agence USL au sens du règlement visé au deuxième alinéa du présent article. Ledit sujet pourvoit à négocier les meilleures conditions, soit à identifier l'offre la plus avantageuse du point de vue économique et des autres éléments contractuels indiqués dans l'invitation à soumissionner, ainsi qu'à passer le contrat. Le recours à une évaluation pluridisciplinaire est assuré, en fonction des caractéristiques et de l'utilisation des biens et des services en cause.
7. Le règlement visé au deuxième alinéa du présent article fixe les modalités de passation du contrat par le sujet qui en a le pouvoir, mais prévoit également la possibilité de ne pas passer de contrat, ce qui doit, tout de même, être dûment motivé. Ledit règlement peut aussi exiger la négociation des meilleures conditions possibles et envisager la passation du contrat même lorsqu'une seule soumission est déposée, après une étude de marché attestant le caractère raisonnable des conditions économiques proposées et faisant l'objet d'un rapport ad hoc.
8. Au cas où les acteurs économiques opérant dans une catégorie donnée de biens et de services ne seraient pas en nombre suffisant pour garantir une concurrence effective, l'Agence USL publie l'invitation visée au quatrième alinéa du présent article sur son site internet.
9. En tout état de cause, l'Agence USL est tenue de vérifier qu'il existe des conventions définies par CONSIP SpA, sans préjudice de la possibilité de ne pas y participer, au sens du troisième alinéa de l'art. 26 de la loi n° 488 du 23 décembre 1999 (Loi de finances 2000), lorsque les paramètres « prix-qualité » qu'elle peut obtenir de manière autonome sont plus avantageux. À cette

mercato utilizzando il prezzo definito dalle convenzioni CONSIP S.p.A. come base d'asta al ribasso.

10. L'Azienda USL è autorizzata a partecipare ad un osservatorio regionale di controllo dei prezzi di beni e servizi sanitari di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ad utilizzare i dati ivi contenuti al fine dell'obbligatoria attestazione di congruità da riportarsi in ogni atto di acquisto e ad attivare forme di accreditamento dei fornitori.

11. L'Azienda USL è autorizzata ad avvalersi di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e a stipulare accordi con altri enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), al fine di razionalizzare la spesa e di ottimizzare le procedure di scelta dei contraenti, in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 19

(Appalti e concessione di lavori)

1. Agli appalti e alle concessioni di lavori affidati dall'Azienda USL si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia, ivi comprese quelle afferenti l'esecuzione in economia di lavori mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario.
2. I piani di fattibilità, i progetti e la direzione lavori per la costruzione di opere pubbliche sanitarie possono essere affidati anche alle strutture tecniche dipendenti dall'Azienda USL.

CAPO VI
CONTABILITÀ

Art. 20

(Contabilità economico-patrimoniale)

1. L'Azienda USL adotta la contabilità economico-patrimoniale, con lo scopo di determinare il risultato economico d'esercizio e il patrimonio di funzionamento.
2. La contabilità economico-patrimoniale rileva i valori relativi ai costi, ai ricavi e ai proventi imputabili alla competenza economica dell'esercizio e i connessi valori che misurano la consistenza e le variazioni degli elementi attivi e passivi del patrimonio.

Art. 21

(Piano dei conti)

1. I valori relativi ai costi, ai ricavi, ai proventi e ai componenti patrimoniali sono classificati in conti. Ogni conto deve raggruppare elementi omogenei in grado di rendere significative le singole classi di valori. L'insieme dei

fin, la mise à prix que l'Agence USL fixe pour les offres au rabais dans le cadre de ses procédures de marché public correspond au prix défini par les conventions CONSIP SpA.

10. L'Agence USL est autorisée à participer à l'Observatoire régional de contrôle des prix des biens et des services sanitaires prévu par le deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi n° 724 du 23 décembre 1994 (Mesures de rationalisation des finances publiques), à utiliser les données y afférentes aux fins de l'attestation de l'adéquation des prix proposés, obligatoire dans tout acte d'achat, et à mettre en œuvre des formes d'accréditation des fournisseurs.

11. L'Agence USL est autorisée à faire appel à des centrales d'achats publics au sens de l'art. 33 du décret législatif n° 163/2006 et à passer des accords avec d'autres organismes du Service sanitaire national (SSN) afin de rationaliser les dépenses et d'optimiser les procédures de choix des contractants, conformément aux dispositions en vigueur.

Art. 19

(Marchés publics et concessions de travaux)

1. Aux marchés publics et aux concessions de travaux relevant de la compétence de l'Agence USL sont appliquées les dispositions régionales en vigueur en la matière, y compris les dispositions relatives à l'exécution de travaux en régie, par administration directe ou par commande hors marché.
2. Les plans de faisabilité, les projets et la direction des travaux pour la construction d'ouvrages publics destinés à des fins sanitaires peuvent être confiés aux structures techniques dépendant de l'Agence USL.

CHAPITRE VI
COMPTABILITÉ

Art. 20

(Comptabilité économique et patrimoniale)

1. L'Agence USL adopte la comptabilité économique et patrimoniale dans le but de déterminer le résultat économique de l'exercice et le patrimoine d'exploitation.
2. La comptabilité économique et patrimoniale enregistre les coûts, les profits et les recettes afférents à l'exercice et les valeurs qui mesurent la consistance et les modifications des éléments actifs et passifs du patrimoine.

Art. 21

(Plan des comptes)

1. Les montants relatifs aux coûts, aux profits, aux recettes et aux éléments patrimoniaux sont inscrits sur des comptes. Chaque compte doit grouper des éléments homogènes, susceptibles de rendre significative chaque

conti costituisce il piano dei conti.

2. Allo scopo di agevolare la diretta imputazione dei valori rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale alle fondamentali strutture dell'Azienda USL, il piano dei conti è articolato in conti unici, sezionali e riepilogativi.
3. Il piano dei conti è formulato sulla base di uno schema rispondente alla normativa vigente in materia e da ulteriori esigenze conoscitive dell'Azienda USL.

Art. 22
(Scritture contabili obbligatorie)

1. L'Azienda USL deve tenere le seguenti scritture obbligatorie:
 - a) libro giornale;
 - b) libro degli inventari;
 - c) libro delle deliberazioni del Direttore generale;
 - d) libro delle adunanze e dei verbali del Collegio sindacale.
2. Con riguardo ai criteri e alle modalità di tenuta e di conservazione delle scritture obbligatorie di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2214 a 2220 del codice civile.

Art. 23
(Contabilità analitica)

1. L'Azienda USL applica la contabilità analitica con lo scopo di attuare, attraverso operazioni di classificazione, localizzazione e imputazione, raggruppamenti di valori economici articolati sulla base delle caratteristiche dei processi produttivi ed erogativi.
2. La contabilità analitica elabora i valori relativi ai costi di produzione e di erogazione, ai ricavi, ai proventi, ai prezzi interni con riferimento a oggetti individuati di rilevazione. Gli oggetti di rilevazione sono rappresentati:
 - a) dai centri di responsabilità;
 - b) da eventuali centri di costo presenti nel centro di responsabilità;
 - c) da beni, servizi e prestazioni destinati all'utenza esterna o da impiegare internamente all'Azienda USL.
3. I dati di base contabili ed extracontabili per l'alimentazione della contabilità analitica sono tratti dal sistema informativo dell'Azienda USL e in particolare dalla contabilità economico-patrimoniale.

Art. 24
(Contabilità di magazzino)

1. Nell'ambito della contabilità analitica, l'Azienda USL

classe de valeur. L'ensemble des comptes constitue le plan des comptes.

2. Pour faciliter l'imputation directe des sommes enregistrées par la comptabilité économique et patrimoniale aux structures fondamentales de l'Agence USL, le plan des comptes est réparti en comptes uniques, de section et récapitulatifs.
3. Le plan des comptes est dressé sur la base d'un schéma établi dans le respect de la législation en vigueur en la matière et en fonction d'autres exigences de l'Agence USL en matière d'information.

Art. 22
(Écritures comptables obligatoires)

1. L'Agence USL doit tenir les écritures comptables obligatoires indiquées ci-après :
 - a) Le livre-journal ;
 - b) Le livre des inventaires ;
 - c) Le livre des délibérations du directeur général ;
 - d) Le livre des séances et des procès-verbaux du Conseil de surveillance.
2. Pour ce qui est des critères et des modalités de tenue et de conservation des écritures obligatoires visés au premier alinéa du présent article, il est fait application des dispositions des art. 2214 à 2220 du code civil.

Art. 23
(Comptabilité analytique)

1. L'Agence USL applique la comptabilité analytique dans le but de mettre en place, par des opérations de classement, de localisation et d'imputation, des groupes de valeurs économiques organisés sur la base des caractéristiques des processus de production et d'octroi.
2. La comptabilité analytique élabore le montant des coûts de production et d'octroi, des profits, des recettes et des prix internes sur la base d'éléments bien déterminés, à savoir :
 - a) Les centres de responsabilité ;
 - b) Les éventuels centres de coût présents dans un centre de responsabilité donné ;
 - c) Les biens, les services et les prestations destinés aux usagers externes ou à utiliser à l'intérieur de l'Agence USL.
3. Les données de base comptables et extra-comptables servant à alimenter la comptabilité analytique sont puisées dans le système d'information de l'Agence USL, et notamment dans la comptabilité économique et patrimoniale de celle-ci.

Art. 24
(Comptabilité de stock)

1. Dans le cadre de la comptabilité analytique, l'Agence

istituisce un'apposita contabilità di magazzino mediante idonee rilevazioni che indicano distintamente, per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e gli scarichi e la giacenza al termine di ogni mese.

CAPO VII BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 25 (Bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio rappresenta il risultato economico, nonché la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda USL.
2. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Direttore generale entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce ed è immediatamente trasmesso al Collegio sindacale. Il bilancio d'esercizio è poi inviato, entro dieci giorni dalla sua adozione, alla struttura competente, corredato della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio sindacale, ai fini del controllo previsto dall'articolo 44 della l.r. 5/2000. Nello stesso termine, il bilancio di esercizio è trasmesso al Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 26 (Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio devono essere osservati i seguenti principi:
 - a) la valutazione delle poste deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale;
 - b) deve tenersi conto dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
 - c) deve tenersi conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura.
2. La modificazione dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro è consentita solo in casi eccezionali. La nota integrativa motiva la deroga e ne indica l'influenza sulla rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria.

Art. 27 (Criteri di ammortamento)

1. Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, strumentali all'esercizio dell'attività, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione.
2. Le quote di ammortamento sono calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti base stabiliti dal decreto del

USL institue une comptabilité de stock sur la base d'une collecte de données indiquant, par catégories homogènes de biens, les quantités existant au début de l'exercice, les entrées, les sorties et le stock restant à la fin de chaque mois.

CHAPITRE VII COMPTES

Art. 25 (Comptes)

1. Les comptes donnent une représentation du résultat économique, ainsi que de la situation patrimoniale et financière de l'Agence USL.
2. Les comptes font l'objet d'une délibération prise par le directeur général au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année de référence et sont transmis sans délai au Conseil de surveillance. Dans les dix jours qui suivent leur adoption, les comptes sont également envoyés à la structure compétente, assortis du rapport sur la gestion et du rapport du Conseil de surveillance, et ce, aux fins du contrôle prévu par l'art. 44 de la LR n° 5/2000. Dans le même délai, les comptes sont transmis au Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 26 (Principes et critères de rédaction des comptes)

1. Dans la rédaction des comptes, les principes suivants doivent être respectés :
 - a) L'évaluation des postes doit être faite avec prudence et dans la perspective de la continuation de l'activité ;
 - b) Les profits, les recettes et les coûts afférents à l'exercice doivent être pris en compte, indépendamment de la date de l'encaissement ou du paiement ;
 - c) Les risques et les pertes afférents à l'exercice doivent être pris en compte, même s'ils ne sont pas connus avant la clôture dudit exercice.
2. Les critères d'évaluation peuvent être modifiés d'un exercice à l'autre, mais uniquement dans des cas exceptionnels. La note complémentaire indique les raisons de la dérogation en cause et l'influence de celle-ci sur la représentation du résultat économique et de la situation patrimoniale et financière.

Art. 27 (Critères d'amortissement)

1. Le coût des immobilisations, matérielles et immatérielles, nécessaires à l'exercice de l'activité et dont l'utilisation est limitée dans le temps doit être systématiquement amorti au cours de chaque exercice, en fonction de la possibilité résiduelle d'utilisation.
2. La quote-part d'amortissement est calculée en appliquant au coût des biens les coefficients de base établis

Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 (Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni), per categorie di beni omogenei, avuto riguardo al normale periodo di deterioramento e consumo. Eventuali deroghe a tale criterio di calcolo devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e devono formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio sindacale al bilancio di esercizio.

Art. 28
(Struttura del bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
2. Lo stato patrimoniale rappresenta le attività, le passività e il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio.
3. Il conto economico rappresenta gli elementi positivi e negativi del reddito che incidono sul risultato economico d'esercizio, evidenziando tale risultato.
4. Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico, le risultanze devono essere comparate con quella del bilancio economico preventivo e con quella corrispondente dell'esercizio precedente. Se le poste non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di adattamento devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
5. La nota integrativa deve essere redatta in conformità all'articolo 2427 del codice civile.

Art. 29
(Relazione sulla gestione)

1. Il bilancio di esercizio deve essere corredato di una relazione del Direttore generale sulla situazione dell'Azienda USL, sull'andamento della gestione nel suo complesso e distintamente per gli aggregati fondamentali, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi, ai proventi e agli investimenti.
2. La relazione sulla gestione deve inoltre indicare:
 - a) le motivazioni dei principali scostamenti rispetto al bilancio economico preventivo;
 - b) una sintesi dei risultati della gestione, in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per livelli di assistenza.
3. Nel caso in cui il bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella relazione sulla gestione deve essere data separata evidenza all'analisi delle specifiche cause del risultato negativo.

Art. 30
(Risultati economici di esercizio)

1. L'eventuale risultato economico positivo di esercizio

par le décret du ministre des finances du 31 décembre 1988 (Coefficients d'amortissement du coût des biens matériels nécessaires aux fins de l'exercice des activités commerciales, artisanales et libérales) pour des catégories de biens homogènes, compte tenu de la période normale de détérioration et de consommation. Toute éventuelle dérogation à l'application du critère de calcul susdit doit être justifiée analytiquement dans la note complémentaire et faire l'objet d'un point spécifique du rapport du Conseil de surveillance annexé aux comptes.

Art. 28
(Structure des comptes)

1. Les comptes se composent de l'état du patrimoine, du compte économique et de la note complémentaire.
2. L'état du patrimoine représente les actifs, les passifs et le patrimoine net existant à la clôture de l'exercice.
3. Le compte économique représente les éléments positifs et négatifs qui déterminent le résultat économique de l'exercice.
4. Pour chaque poste de l'état du patrimoine et du compte économique, les résultats doivent être comparés avec le résultat du budget prévisionnel et avec le résultat correspondant de l'exercice précédent. Si les postes ne sont pas comparables, il est procédé à l'adaptation des postes afférents à l'exercice précédent. L'impossibilité de procéder aux dites opérations doit être indiquée et commentée dans la note complémentaire.
5. La note complémentaire doit être rédigée aux termes des dispositions de l'art. 2427 du code civil.

Art. 29
(Rapport sur la gestion)

1. Les comptes doivent être assortis d'un rapport du directeur général sur la situation de l'Agence USL, sur l'ensemble de la gestion et sur les différents agrégats fondamentaux, avec une attention particulière à l'égard des coûts, des profits, des recettes et des investissements.
2. Le rapport sur la gestion doit également indiquer :
 - a) Les raisons des principaux écarts par rapport au budget prévisionnel ;
 - b) Une synthèse des résultats de la gestion comportant l'analyse des coûts, de la rentabilité et des résultats au titre de chaque niveau d'assistance.
3. Dans le cas où les comptes comporteraient une perte d'exercice, le rapport sur la gestion doit analyser en détail les causes dudit résultat négatif.

Art. 30
(Résultats d'exercice)

1. Tout résultat d'exercice positif constitue le fonds de ré-

costituisce il fondo di riserva. Il fondo di riserva è destinato, previa autorizzazione della Giunta regionale, in via prioritaria ai rinnovi e agli adeguamenti contrattuali del personale dipendente e convenzionato, ad investimenti in conto capitale o ad individuati progetti per il recupero di efficienza; altre destinazioni sono ammesse solo in via subordinata e quando non alterino le condizioni prospettiche di equilibrio della gestione.

2. Nel caso di perdita, il Direttore generale deve formulare, in accompagnamento al bilancio di esercizio, una separata proposta che indichi le modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio della situazione economica. La proposta è accompagnata dalle osservazioni del Collegio sindacale e forma oggetto di deliberazione del Direttore generale.
3. Alla perdita di esercizio si fa fronte utilizzando prioritariamente fondi di riserva eventualmente disponibili. Qualora l'importo dei fondi di riserva non risultasse sufficiente per la copertura della perdita, alla stessa si fa fronte o attraverso l'alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile ovvero mediante specifici interventi del Direttore generale sulle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Azienda USL, tesi a garantire economie di gestione.

Art. 31

(Pubblicità del bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio, completo della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio sindacale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO VIII
CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 32

(Controllo di gestione)

1. Al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, l'Azienda USL adotta il metodo del controllo di gestione.
2. Gli elementi del controllo di gestione sono la struttura organizzativa, la struttura tecnico-contabile e il sistema di pianificazione, di programmazione e di controllo.

Art. 33

(Struttura organizzativa del controllo di gestione)

1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita dalla struttura aziendale preposta al supporto del processo di pianificazione, di programmazione e di controllo e dalle strutture aziendali preposte alle principali aree organizzative dell'Azienda USL di cui all'articolo 26 della l.r. 5/2000.
2. I centri di responsabilità corrispondono alle strutture aziendali alle quali sono assegnate, mediante la metodica di budget, le risorse necessarie per lo svolgimento di

serve. Ce dernier est destiné, à titre prioritaire et sur autorisation du Gouvernement régional, aux renouvellements et aux actualisations des conventions collectives des personnels salariés et conventionnés, aux investissements en capital ou à des projets visant à améliorer l'efficacité ; d'autres destinations sont admises uniquement à titre subsidiaire et lorsqu'elles ne modifient pas les prévisions relatives à l'équilibre de la gestion.

2. En cas de perte, les comptes doivent être assortis d'une proposition du directeur général indiquant les modalités de couverture de ladite perte et les actions nécessaires en vue de rééquilibrer la situation économique. Ladite proposition doit être accompagnée des observations du Conseil de surveillance et faire l'objet d'une délibération du directeur général.
3. En cas de perte, les fonds de réserve éventuellement disponibles sont utilisés à titre prioritaire. Si le montant desdits fonds ne suffit pas à couvrir ladite perte, il est fait appel à l'aliénation de biens du patrimoine disponible ou à des actions spécifiques du directeur général concernant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Agence USL en vue d'assurer des économies de gestion.

Art. 31

(Publicité des comptes)

1. Les comptes sont publiés au Bulletin officiel de la Région, assortis du rapport sur la gestion et du rapport du Conseil de surveillance.

CHAPITRE VIII
CONTRÔLE DE GESTION

Art. 32

(Contrôle de gestion)

1. Dans le but d'évaluer l'efficacité, l'efficience et l'économicité de son action administrative, l'Agence USL adopte la méthode du contrôle de gestion.
2. Le contrôle de gestion comprend la structure organisationnelle, la structure technique et comptable et le système de planification, de programmation et de contrôle.

Art. 33

(Structure organisationnelle du contrôle de gestion)

1. La structure organisationnelle du contrôle de gestion se compose de la structure chargée de l'assistance au processus de planification, de programmation et de contrôle et des structures préposées aux principales aires organisationnelles de l'Agence USL visées à l'art. 26 de la LR n° 5/2000.
2. Les centres de responsabilité correspondent aux structures auxquelles sont allouées, au sens de la méthode budgétaire, les ressources nécessaires à l'exercice d'ac-

specifiche attività volte all'ottenimento di individuati risultati.

3. Ad una struttura aziendale è attribuita la qualificazione di centro di responsabilità quando risponde alle seguenti caratteristiche:
 - a) omogeneità delle attività svolte;
 - b) rilevanza in valore assoluto delle risorse impiegate;
 - c) presenza di un responsabile di gestione e di risultato.
4. L'insieme dei centri di responsabilità costituisce il piano dei centri di responsabilità.

Art. 34
*(Struttura tecnico-contabile
del controllo di gestione)*

1. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informativi che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni per lo svolgimento del processo di pianificazione, programmazione e controllo, nonché dalle risorse umane impegnate in detta attività.
2. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione si avvale dei documenti di pianificazione aziendale, regionale e statale per l'individuazione delle iniziative funzionali alla strategia aziendale; essa si avvale, inoltre, dei dati e delle informazioni derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale, dalla contabilità analitica, dalla metodica di budget e da ogni ulteriore informazione derivabile dal sistema informativo dell'Azienda USL, per la rilevazione analitica degli scostamenti. La rilevazione analitica degli scostamenti avviene per confronto periodico tra dati di budget e dati consuntivi con riguardo ai volumi delle risorse complessivamente assorbite, ai singoli fattori operativi impiegati e ai risultati ottenuti.

Art. 35
*(Sistema di pianificazione, di
programmazione e di controllo)*

1. Il sistema di pianificazione, di programmazione e di controllo è attivato dal Direttore generale che provvede mediante apposite deliberazioni:
 - a) ad emanare il piano strategico aziendale, da cui derivano i piani operativi annuali che concorrono alla formazione del PAL e del documento di programmazione;
 - b) ad individuare il piano dei centri di responsabilità economica e il responsabile di ciascun centro;
 - c) a definire la struttura degli strumenti per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni;
 - d) a disciplinare le fasi del processo di controllo, individuando i soggetti che devono partecipare a ciascuna di esse.
2. La struttura organizzativa del controllo di gestione è

tività specifiche visant à obtenir des résultats précis.

3. La qualité de centre de responsabilité est attribuée à toute structure qui réunit les caractéristiques suivantes :
 - a) Homogénéité des activités exercées ;
 - b) Importance absolue des ressources utilisées ;
 - c) Présence d'un responsable de gestion et de résultat.
4. L'ensemble des centres de responsabilité constitue le plan des centres de responsabilité.

Art. 34
*(Structure technique et comptable
du contrôle de gestion)*

1. La structure technique et comptable du contrôle de gestion se compose de l'ensemble organisé des moyens informatiques servant à recueillir, analyser et diffuser les informations nécessaires au processus de planification, de programmation et de contrôle, ainsi que des ressources humaines exerçant l'activité en cause.
2. Pour définir les initiatives nécessaires à la stratégie d'entreprise, la structure technique et comptable du contrôle de gestion fait appel aux documents de planification d'entreprise, régionale et nationale, alors que pour élaborer une description analytique des écarts, elle se sert des données et des informations tirées de la comptabilité économique et patrimoniale, de la comptabilité analytique et de la méthode budgétaire, ainsi que de toute autre donnée fournie par le système d'information de l'Agence USL. La description analytique des écarts est le fruit de la confrontation périodique des données des budgets et des données des comptes, eu égard notamment aux ressources globalement concernées, aux facteurs opérationnels utilisés et aux résultats obtenus.

Art. 35
*(Système de planification, de
programmation et de contrôle)*

1. Le système de planification, de programmation et de contrôle est mis en place par le directeur général qui pourvoit, par délibération, à :
 - a) Adopter le plan stratégique d'entreprise d'où découlent les plans opérationnels annuels qui concourent à la formation du PAL et du document de programmation ;
 - b) Établir le plan des centres de responsabilité économique et le responsable de chaque centre ;
 - c) Définir le réseau des moyens de collecte et de traitement des informations ;
 - d) Réglementer les phases du processus de contrôle et déterminer les sujets qui doivent participer à chacune des dites phases.
2. La structure organisationnelle chargée du contrôle de

preposta al governo del processo di controllo di gestione e a tal fine:

- a) supporta la direzione strategica aziendale nella redazione del piano strategico aziendale e dei piani di programmazione annuali;
- b) raccoglie i dati di gestione utilizzando la struttura tecnico-contabile del controllo di gestione;
- c) analizza i dati di gestione attraverso elaborazioni e indicatori atti a valutare la significatività degli scostamenti, l'efficienza nell'impiego delle risorse e la produttività dei fattori operativi impiegati;
- d) redige periodici rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del budget e il rapporto di gestione annuale finale, da trasmettere alla Giunta regionale unitamente al bilancio di esercizio.

CAPO IX COLLEGIO SINDACALE

Art. 36 (Funzioni del Collegio sindacale)

1. Al Collegio sindacale spettano le funzioni di:
 - a) vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;
 - b) vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
 - c) esame e valutazione del bilancio di esercizio.

Art. 37 (Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile)

1. Il Collegio sindacale esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche infrannuali:
 - a) dell'applicazione delle disposizioni di carattere tecnico-contabile della presente legge;
 - b) della regolare tenuta dei libri;
 - c) dell'affidabilità, della completezza e della correttezza delle procedure e delle scritture contabili;
 - d) degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
 - e) della regolarità formale degli atti di alta amministrazione.
2. Il Collegio sindacale deve inoltre accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verificare la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna.
3. Qualora per l'attività di verifica il Collegio sindacale utilizzi indagini a campione, lo stesso deve adottare idonei criteri al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e comunque di garantire la rotazione delle poste analizzate. La descrizione dei criteri adottati deve risultare dal libro delle adunanze e dei verbali del Collegio sindacale.

gestion :

- a) Aide la direction stratégique d'entreprise dans la rédaction du plan stratégique d'entreprise et des plans de programmation annuels ;
- b) Recueille les données relatives à la gestion, en collaboration avec la structure technique et comptable du contrôle de gestion ;
- c) Analyse les données relatives à la gestion au moyen de traitements et d'indicateurs servant à évaluer l'importance des écarts, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la productivité des facteurs opérationnels employés ;
- d) Rédige des rapports de gestion périodiques sur l'état d'avancement du budget et le rapport de gestion annuel final, qui doit être transmis au Gouvernement régional en annexe aux comptes.

CHAPITRE IX CONSEIL DE SURVEILLANCE

Art. 36 (Fonctions du Conseil de surveillance)

1. Il incombe au Conseil de surveillance :
 - a) De veiller à la régularité administrative et comptable ;
 - b) De contrôler la gestion économique, financière et patrimoniale ;
 - c) D'examiner et évaluer les comptes.

Art. 37 (Contrôle de la régularité administrative et comptable)

1. Le Conseil de surveillance veille à la régularité administrative et comptable par des contrôles effectués en cours d'année sur :
 - a) L'application des dispositions de la présente loi en matière technique et comptable ;
 - b) La régularité de la tenue des livres ;
 - c) La fiabilité, l'exhaustivité et la régularité des procédures et des écritures comptables ;
 - d) Les accomplissements relatifs aux obligations fiscales ;
 - e) La régularité formelle de chaque acte administratif important.
2. Le Conseil de surveillance doit également vérifier, tous les trois mois au moins, les fonds de caisse, ainsi que la régularité des opérations des services de caisse interne.
3. Au cas où le Conseil de surveillance utiliserait des sondages, dans son activité de contrôle, il se doit d'adopter des critères appropriés afin de donner un sens aux analyses qu'il effectue ; en tout état de cause, il se doit de garantir la rotation des postes analysés. Les critères susmentionnés doivent être décrits dans le livre des séances et des procès-verbaux du Conseil de surveillance.

Art. 38
(*Vigilanza sulla gestione economica,
finanziaria e patrimoniale*)

1. Il Collegio sindacale esercita la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale e in particolare:
 - a) formula al Direttore generale un parere preventivo sui progetti di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico preventivo, di bilancio d'esercizio nonché sulle revisioni del bilancio di previsione. Il Collegio sindacale può richiedere informazioni utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei bilanci di previsione e nei documenti di budget. Il Collegio sindacale redige, inoltre, proprie relazioni sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio. Tali relazioni sono trasmesse alla Giunta regionale negli stessi termini stabiliti per la trasmissione dei documenti ai quali si riferiscono;
 - b) svolge i compiti previsti nell'ambito del controllo periodico e della revisione del budget di cui all'articolo 10.

Art. 39
(*Esame e valutazione del bilancio di esercizio*)

1. Il Collegio sindacale, con riferimento al bilancio di esercizio, deve esaminare e valutare in apposita relazione:
 - a) l'andamento della gestione nel suo complesso e i risultati conseguiti nell'esercizio, anche in rapporto allo stato di avanzamento del budget;
 - b) l'affidabilità, la completezza e la correttezza nella tenuta della contabilità e la corrispondenza fra i dati del bilancio e le risultanze delle scritture contabili;
 - c) la coerenza e la corrispondenza dei contenuti del bilancio di esercizio ai principi e alle disposizioni contabili previste dalla presente legge e dal codice civile.

Art. 40
(*Espletamento delle funzioni e dei
compiti del Collegio sindacale*)

1. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
2. Il Collegio sindacale può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento delle operazioni e su determinati atti di gestione. Qualora il Collegio sindacale rilevi l'esistenza di un potenziale disavanzo su base annua, ha l'obbligo di segnalarlo al Direttore generale.
3. Tutti i documenti e gli atti che devono essere sottoposti al Collegio sindacale per l'espressione di pareri e per la redazione delle relazioni previste dalla presente legge

Art. 38
(*Contrôle de la gestion économique,
financière et patrimoniale*)

1. Le Conseil de surveillance contrôle la gestion économique, financière et patrimoniale de l'Agence USL et il lui incombe notamment :
 - a) De transmettre au directeur général un avis préalable quant aux projets de budget prévisionnel pluriannuel, de budget prévisionnel et de comptes, ainsi que des révisions du budget prévisionnel. Le Conseil de surveillance peut demander toutes les informations nécessaires en vue de la vérification de la validité des prévisions des budgets prévisionnels et des documents y afférents. Le Conseil de surveillance rédige également les rapports sur le budget prévisionnel pluriannuel, sur le budget prévisionnel et sur les comptes. Lesdits rapports sont adressés au Gouvernement régional dans les mêmes délais que ceux fixés pour la transmission des documents auxquels ils se réfèrent ;
 - b) De remplir les tâches prévues dans le cadre du contrôle périodique et de la révision des budgets visés à l'art. 10 de la présente loi.

Art. 39
(*Examen et évaluation des comptes*)

1. Pour ce qui est des comptes, le Conseil de surveillance doit, dans un rapport prévu à cet effet, examiner et évaluer :
 - a) Le fonctionnement de l'ensemble de la gestion et les résultats obtenus, par rapport, entre autres, à l'état d'avancement du budget ;
 - b) La fiabilité, l'exhaustivité et la régularité de la tenue de la comptabilité et la correspondance entre les données du budget et les résultats des écritures comptables ;
 - c) La cohérence entre les contenus des comptes et les principes et dispositions comptables visés à la présente loi et au code civil.

Art. 40
(*Exercice des fonctions et des tâches
du Conseil de surveillance*)

1. Les membres du Conseil de surveillance procèdent, à tout moment et même à titre individuel, à des actes d'inspection et de contrôle.
2. Le Conseil de surveillance peut demander au directeur général de lui fournir des renseignements sur des opérations et des actes de gestion bien précis. Au cas où le Conseil de surveillance constaterait l'existence d'un déficit potentiel sur base annuelle, il est tenu de le signaler au directeur général.
3. Tous les documents et les actes devant être soumis au Conseil de surveillance pour qu'il exprime son avis et rédige les rapports prévus par la présente loi, doivent lui

devono essere formalmente trasmessi dal Direttore generale al Collegio stesso nel più breve tempo possibile.

4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare sul libro delle adunanze e dei verbali del Collegio sindacale.
5. Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni e dei propri compiti, il Collegio sindacale venga a conoscenza dell'esistenza di gravi irregolarità nella gestione, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Direttore generale e alla struttura competente.
6. L'Azienda USL pone a disposizione del Collegio sindacale un luogo idoneo per la custodia della documentazione inerente alle funzioni svolte dal Collegio stesso.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 (Adempimenti iniziali del Direttore generale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale adotta, con propria deliberazione, il progetto per la realizzazione del nuovo assetto programmatico e del controllo di gestione dell'Azienda USL.
2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere la precisa indicazione degli operatori coinvolti, delle azioni da compiere, delle risorse poste a disposizione e dei tempi previsti per il conseguimento dell'obiettivo. Il progetto è trasmesso entro dieci giorni alla struttura competente, unitamente al parere del Collegio sindacale, per l'approvazione da parte della Giunta regionale.

Art. 42 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
 - a) la legge regionale 16 luglio 1996, n. 19;
 - b) l'articolo 23 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 dicembre 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

être formellement transmis par le directeur général dans les plus brefs délais.

4. Les contrôles effectués doivent être inscrits sur le livre des séances et des procès-verbaux du Conseil de surveillance.
5. Au cas où, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le Conseil de surveillance constaterait l'existence de graves irrégularités dans la gestion, il est tenu d'en informer immédiatement le directeur général et la structure compétente.
6. L'Agence USL met à la disposition du Conseil de surveillance des locaux appropriés pour déposer la documentation relative aux fonctions qu'il exerce.

CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES

Art. 41 (Obligations initiales du directeur général)

1. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le directeur général adopte, par délibération, le projet d'application de la nouvelle organisation du programme et du contrôle de gestion de l'Agence USL.
2. Le projet évoqué au premier alinéa du présent article doit indiquer avec précision les opérateurs concernés, les actions envisagées, les ressources disponibles et les délais prévus pour atteindre l'objectif. Dans les dix jours qui suivent son adoption, ledit projet doit être transmis à la structure compétente, assorti de l'avis du Conseil de surveillance, aux fins de l'approbation du Gouvernement régional.

Art. 42 (Abrogations)

1. Sont abrogés :
 - a) La loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996 ;
 - b) L'art. 23 de la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 7 décembre 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 67
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2687 del 02.10.2009);
 - presentato al Consiglio regionale in data 07.10.2009;
 - assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 12.10.2009;
 - esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 23.11.2009 e relazione del Consigliere Hélène IMPÉRIAL;
 - approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 02.12.2009, con deliberazione n. 915/XIII;
 - trasmesso al Presidente della Regione in data 07.12.2009.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- Projet de loi n° 67
- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 2687 du 02.10.2009) ;
 - présenté au Conseil régional en date du 07.10.2009 ;
 - soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 12.10.2009 ;
 - examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 23.11.2009 et rapport du Conseiller Hélène IMPÉRIAL ;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 02.12.2009, délibération n° 915/XIII ;
 - transmis au Président de la Région en date du 07.12.2009.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2009, N. 46.

Note all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 prevede quanto segue:

«1. Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel

Documento di programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo.
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanità, sentite le commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, nonché le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il parere entro venti giorni, predispose il Piano sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto a motivare. Il piano è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il 1998-2000:
 - a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
 - b) l'assistenza distrettuale;
 - c) l'assistenza ospedaliera.
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di ri-

- schio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
- a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
 - b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
 - c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità.
9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente. Il Piano sanitario nazionale può essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5.
10. Il Piano sanitario nazionale indica:
- a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute;
 - b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del Piano;
 - c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza;
 - d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovra regionale;
 - e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;
 - f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca;
 - g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane;
 - h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza;
 - i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti.
11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono adottati dal Ministro della sanità con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanità:
- a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale;
 - b) descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale;
 - c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale;
 - d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali;
 - e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.
13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanità i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità esprime il parere entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
15. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta l'inapplicabilità delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non è consentito l'accREDITAMENTO di nuove strutture. Il Ministro della sanità, sentita la regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di commissari ad acta.
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla realizza-

zione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e), f), g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies.».

- (2) L'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 prevede quanto segue:

«Art. 6
(Finanziamento dei livelli di assistenza e delle prestazioni)

1. Al finanziamento dell'organizzazione e delle attività necessarie a garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza e la produzione ed erogazione delle prestazioni in essi ricomprese provvede la Giunta regionale nel limite delle quote del fondo sanitario regionale da trasferire all'azienda USL, nonché dei fondi regionali da trasferire agli enti locali, così come determinati dalla legge finanziaria vigente in base alle previsioni della programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale, tenendo conto della quota da destinare alle attività finalizzate alla prevenzione.
2. Il finanziamento è calcolato per quota capitaria secondo gli indici di accesso all'assistenza determinati dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale sulla base dei bisogni espressi dalla popolazione, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità dell'impiego delle risorse.
3. Il finanziamento è diretto in particolare a finanziare:
 - a) gli oneri di produzione ed erogazione delle prestazioni nei confronti della popolazione residente nella regione, calcolati in base a tariffe predefinite;
 - b) i programmi assistenziali per funzioni individuate dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale, calcolati in base a costi standard di produzione in quanto non valutabili a prestazione;
 - c) le prestazioni erogate per conto dell'azienda USL da altri soggetti erogatori pubblici e privati accreditati, remunerati a prestazione attraverso il sistema tariffario o a costi standard, nei limiti dei vincoli quantitativi e finanziari posti con gli accordi o contratti;
 - d) la mobilità sanitaria definita secondo le modalità e le procedure del sistema interregionale di compensazione o in base ad accordi interaziendali;
 - e) i progetti-obiettivo da realizzare mediante l'integrazione funzionale ed operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali;
 - f) i fabbisogni di formazione di base e di formazione continua del personale;

- g) il fabbisogno complessivo per gli investimenti, sulla base delle effettive necessità di mantenimento e di sviluppo del patrimonio tecnologico e strutturale;
- h) l'esclusività del rapporto di lavoro della dirigenza del ruolo sanitario in connessione al miglioramento della qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed allo sviluppo dei risultati economici di gestione conseguiti dall'azienda USL;
- i) gli accordi a livello regionale integrativi degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato;
- j) i rimborsi relativi alle prestazioni in forma indiretta da erogare con i limiti e nei termini previsti dalla normativa statale in materia.».

Nota all'articolo 2:

- (3) L'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 prevede quanto segue:

«10. Attività bancaria.

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.».

Note all'articolo 5:

- (4) L'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 prevede quanto segue:

«Art. 8
(Piano attuativo locale)

1. Il piano socio-sanitario regionale ed i relativi strumenti di attuazione trovano applicazione attraverso il piano attuativo locale, fatti salvi i programmi di interesse generale ed i programmi finalizzati di competenza della Regione, individuati dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale e direttamente gestiti dalla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali.
2. Il piano attuativo locale è l'atto di programmazione con il quale l'azienda USL, in esecuzione di quanto previsto dagli indirizzi ed obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale, nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli di pareggio di bilancio, definisce gli obiettivi ed i risultati che intende conseguire attraverso le azioni, i progetti e le attività da realizzare.
3. Il piano attuativo è articolato in rapporto alle aree organizzative in cui si articola l'organizzazione dall'azienda USL e definisce in particolare:
 - a) le azioni da realizzare con i relativi progetti, gli obiettivi da raggiungere, le risorse finanziarie disponibili, gli standard e gli indicatori di valutazione strutturali, organizzativi, di attività, di risultato;
 - b) i volumi complessivi di attività e prestazioni relativi alla domanda ed ai programmi assistenziali compresi nei livelli essenziali ed appropriati di assistenza, prodotti in corrispondenza ai ricavi calcolati in rapporto alle tariffe ed ai costi standard definiti dalla Giunta regionale, ivi compresi gli oneri di mobilità interre-

- gionale attiva e passiva, con indicazione delle sedi operative in cui le attività e prestazioni devono essere effettuate;
- c) i posti letto disponibili per ciascuna struttura di ricovero, distinti per prestazioni di ricovero ordinario e day hospital, con specificazione dell'elenco delle prestazioni di day surgery;
- d) il quadro complessivo degli orari settimanali di apertura al pubblico degli ambulatori, servizi ed uffici, con particolare riguardo all'utilizzo delle grandi apparecchiature, ivi compresi gli orari e gli spazi per l'espletamento della libera professione intramuraria;
- e) il quadro complessivo dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, distinti per unità operativa e tipologia di prestazioni, in applicazione delle disposizioni della Giunta regionale;
- f) il fabbisogno massimo onnicomprensivo di personale, suddiviso per ciascuna area organizzativa di cui all'articolo 26, ruolo, profilo e posizione funzionale, necessario all'azienda USL per produrre le attività e le prestazioni previste dai livelli essenziali ed appropriati di assistenza, con l'indicazione delle unità di personale:
- 1) da assumere;
 - 2) da incaricare con contratto a tempo determinato;
 - 3) corrispondente ai servizi da acquisire nel corso dell'anno di esercizio;
 - 4) incaricato con rapporto di consulenza;
- g) i volumi di spesa per ciascuna area organizzativa, con l'indicazione del budget da concordare fra la direzione dell'azienda USL ed i responsabili delle strutture;
- h) i volumi e la tipologia delle prestazioni, le modalità di remunerazione ed i livelli di spesa fissati per gli accordi ed i contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati ed i professionisti accreditati;
- i) le azioni e gli interventi per l'assistenza integrata sociale e sanitaria, nonché per il coordinamento con i servizi socio-assistenziali;
- j) le modalità e/o le strutture previste al fine di sviluppare in forma dipartimentale l'aggregazione o il coordinamento fra le attività ed i processi produttivi effettuati dall'azienda USL;
- k) i risultati o le azioni cui ricondurre la corresponsione dei finanziamenti integrativi di cui all'articolo 41;
- l) le azioni e le modalità per la partecipazione dei cittadini e per la tutela degli utenti dei servizi, nel quadro della gestione e dell'aggiornamento annuale della carta dei servizi;
- m) il fabbisogno di beni e di servizi e la programmazione degli investimenti per strutture e tecnologie con le relative previsioni di spesa, ivi compresi gli eventuali oneri per la contrazione di mutui;
- n) il programma di aggiornamento professionale e di formazione permanente con l'indicazione degli obiettivi, delle attività, delle modalità di gestione e della previsione di spesa;
- o) le attività di ricerca finalizzata e di sperimentazione autorizzate dalla Regione;
- p) le azioni e gli interventi da effettuare mediante accordo di programma con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, con specificazione del volume di prestazioni che tale ente deve garantire senza oneri per l'azienda USL;
- q) le azioni e gli interventi ai fini dell'applicazione nell'azienda USL delle disposizioni in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza delle strutture, degli impianti e delle tecnologie;

r) il quadro complessivo dei dati di attività, di struttura, economici e di gestione.».

- ⁽⁵⁾ L'articolo 44 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 prevede quanto segue:

«Art. 44
(Controllo degli atti dell'azienda USL)

1. Sono soggetti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
 - a) il bilancio preventivo annuale e pluriennale;
 - b) il bilancio di esercizio;
 - c) l'atto costitutivo aziendale di cui all'articolo 10 e le sue modificazioni.
2. Gli atti soggetti a controllo non possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.
3. Le deliberazioni di approvazione degli atti di cui al comma 1 devono essere trasmesse, in duplice copia, alla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali, entro dieci giorni dalla data delle deliberazioni stesse.
4. Dalla data di ricevimento degli atti risultante dal protocollo, decorrono i termini per l'esame da parte della Giunta regionale.
5. Il controllo preventivo è assicurato dalla Giunta regionale, mediante deliberazione, previa istruttoria della struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di ricezione. I provvedimenti approvati diventano definitivi.
6. I chiarimenti e gli eventuali elementi integrativi devono essere forniti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La richiesta di chiarimenti interrompe i termini per l'esercizio del controllo per una sola volta.
7. Tutti gli atti dell'azienda USL, soggetti o non soggetti a controllo, sono pubblicati in apposito albo, entro dieci giorni dalla loro adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.
8. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi decorso dieci giorni dalla data di pubblicazione all'apposito albo.
9. Tutti gli atti dell'azienda USL sono inviati al Collegio sindacale entro dieci giorni dall'adozione.».

- ⁽⁶⁾ L'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 prevede quanto segue:

«Art. 7
(Accordo di programma)

1. L'assegnazione del finanziamento all'azienda USL avviene con la deliberazione della Giunta regionale che, in conformità alle risorse disponibili ed agli indirizzi ed obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi fissati dalla Giunta stessa entro il 31 gennaio di ciascun anno, approva l'accordo di programma relativo al piano attuativo locale, da sottoscrivere dall'assessore regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali e dal direttore generale dell'azienda USL.
2. Il direttore generale è tenuto ad adottare il piano attuativo locale ed il conseguente bilancio preventivo annuale entro il 30 aprile, in conformità a quanto stabilito dall'accordo di programma.
3. Al fine di cui al comma 2 il direttore generale, entro il 20 marzo, provvede a trasmettere la proposta di piano attuativo locale alla struttura regionale competente in materia

di sanità, salute e politiche sociali ed al Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della l.r. 54/1998, che esprime il proprio parere, entro quindici giorni dalla data di ricevimento del piano, alla Giunta regionale ed al direttore generale dell'azienda USL; decorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni, la Giunta regionale procede comunque ai fini dell'accordo di programma.

4. Il mancato rispetto da parte del direttore generale dei termini di cui ai commi 2 e 3 può determinare l'applicazione delle disposizioni relative alla risoluzione del contratto.
5. Entro il 20 aprile la Giunta regionale, valutata la conformità della proposta del piano attuativo locale agli indirizzi e agli obiettivi fissati con la programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale, assume le proprie decisioni in merito al conseguente accordo di programma ed alla relativa stipula.
6. Ove i tempi di approvazione della legge finanziaria regionale lo consentano, i termini per la procedura relativa all'accordo di programma stabiliti ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere anticipati e sono fissati con la deliberazione della Giunta regionale che determina gli indirizzi e gli obiettivi per il piano attuativo, fermi restando gli intervalli di tempo previsti fra un termine e l'altro della procedura.
7. Con l'accordo di programma sono definiti gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione dell'attività svolta e dei risultati di gestione ottenuti dal direttore generale, nonché per l'attribuzione della quota integrativa contrattuale, alla cui corresponsione si provvede in base alle risultanze della relazione sanitaria aziendale che il direttore generale deve trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
8. L'accordo di programma, stipulato ai sensi del presente articolo, con allegato il relativo piano attuativo locale, è trasmesso, a fini conoscitivi, al Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della l.r. 54/1998, a cura della struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali.».

Nota all'articolo 9:

- ⁽⁷⁾ L'articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 prevede quanto segue:

«Art. 10
(Atto costitutivo)

1. L'azienda USL determina la propria costituzione con atto aziendale di diritto privato, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
2. L'atto aziendale è adottato e modificato dal direttore generale in conformità ai principi della legislazione statale e alle disposizioni regionali vigenti e dopo aver acquisito il parere delle OO.SS.
3. In sede di prima applicazione della presente legge l'atto aziendale è adottato entro novanta giorni dalla data di stipula dell'accordo di programma di cui all'articolo 7.
4. L'atto aziendale individua in particolare:
 - a) la sede legale dell'azienda USL;
 - b) le aree organizzative e le strutture in cui si articola la relativa organizzazione;
 - c) le strutture funzionalmente dipendenti dalla direzione aziendale;
 - d) gli ambiti organizzativi territoriali, definiti distretti, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun ambito;
 - e) i vincoli ed i criteri per la costituzione e la modificazione delle strutture;

f) le competenze specifiche del direttore amministrativo, del direttore sanitario, dei direttori delle aree organizzative di cui all'articolo 26, dei direttori di presidio e di dipartimento, nonché dei responsabili delle strutture di cui alla lettera b) e alla lettera c);

g) l'organizzazione delle attività del medico competente nell'ambito della sezione di medicina del lavoro del servizio di igiene e sanità pubblica;

h) le modalità, i compensi ed i requisiti richiesti per il conferimento degli incarichi ai direttori delle aree organizzative, ai direttori di distretto ed ai responsabili delle strutture;

i) gli atti alla cui adozione sono competenti, in via ordinaria, il direttore di presidio ospedaliero ed i direttori delle aree organizzative;

j) le modalità di assunzione degli atti deliberativi del direttore generale;

k) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza ed impedimento, del direttore amministrativo, del direttore sanitario, dei direttori delle aree organizzative e dei direttori dei distretti;

l) le modalità per l'elaborazione del piano attuativo locale e per la sua conoscenza ai fini applicativi da parte delle strutture operative in cui si articola l'azienda USL;

m) le modalità di costituzione e di funzionamento del servizio di controllo interno.

5. L'atto aziendale definisce altresì:

a) i rapporti con la struttura regionale competente in materia di politiche sociali ai fini delle attività di pianificazione e coordinamento per l'integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali;

b) le modalità di partecipazione dei medici convenzionati alle attività di prevenzione, di gestione e di programmazione dell'assistenza territoriale-distrettuale e dell'assistenza ospedaliera;

c) le modalità e le forme di partecipazione dei dirigenti di assistenza infermieristica e di quelli di supporto tecnico ed amministrativo ai processi di programmazione aziendale;

d) le modalità di negoziazione del budget fra la direzione aziendale ed i responsabili delle strutture;

e) le modalità di negoziazione per la definizione degli accordi contrattuali e la stipula dei contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati;

f) le modalità di organizzazione e di funzionamento del comitato etico costituito ai sensi dei decreti del Ministro della Sanità 15 luglio 1997 e 18 marzo 1998.».

Note all'articolo 12:

- ⁽⁸⁾ L'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 prevede quanto segue:

«28. Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative.

1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e per-

fezionamento tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
 - a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
 - b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;
 - c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
 - d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
 - e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
 - f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;
 - g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;
 - h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;
 - i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.».

⁽⁹⁾ L'articolo 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 prevede quanto segue:

«29. Effetti della idoneità.

1. Il Comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge - la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10.
2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di coo-

perazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative.
4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.».

⁽¹⁰⁾ L'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 prevede quanto segue:

«Art. 6

(Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di volontariato ed associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata struttura competente, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nel registro possono iscriversi le organizzazioni aventi sede in Valle d'Aosta ed ivi operanti, anche come sezioni di organismi nazionali o sovranazionali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2 e costituiscono con le modalità di cui all'articolo 4.
3. Il registro è articolato in due distinte sezioni, una riservata alle organizzazioni di volontariato, l'altra alle associazioni di promozione sociale. È ammessa l'iscrizione in una sola sezione del registro.
4. Nel registro possono iscriversi anche gli organismi di coordinamento o collegamento o le federazioni aventi sede legale in Valle d'Aosta cui aderiscono organizzazioni operanti in ambito regionale.
5. Nel registro sono indicati gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto e delle loro eventuali modificazioni, la sede dell'organizzazione, l'oggetto e l'ambito territoriale di attività.
6. Il registro è annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. L'iscrizione è subordinata alla presenza, nell'ambito dell'organizzazione, di almeno dieci aderenti, in prevalenza non appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
8. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici e per ottenere contributi dai medesimi enti.».

Note all'articolo 18:

⁽¹¹⁾ L'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 prevede quanto segue:

«125. Lavori, servizi e forniture in economia.

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta.
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infuocoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.»

⁽¹²⁾ Vedasi nota 1.

⁽¹³⁾ L'articolo 26, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 488 prevede quanto segue:

«3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle con-

venzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.».

⁽¹⁴⁾ L'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 prevede quanto segue:

«2. Le regioni attivano osservatori di controllo dei prezzi di beni e servizi, con particolare attenzione alle attrezzature tecnico-medicali, ai farmaci e al materiale diagnostico. Le regioni, ogni sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano una relazione al Ministro della sanità e ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti.».

⁽¹⁵⁾ L'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 prevede quanto segue:

«33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.».

Nota all'articolo 25:

⁽¹⁶⁾ L'articolo 44 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 prevede quanto segue:

«Art. 44

(Controllo degli atti dell'azienda USL)

1. Sono soggetti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
 - a) il bilancio preventivo annuale e pluriennale;
 - b) il bilancio di esercizio;
 - c) l'atto costitutivo aziendale di cui all'articolo 10 e le sue modificazioni.
2. Gli atti soggetti a controllo non possono essere dichiarati

immediatamente eseguibili.

3. Le deliberazioni di approvazione degli atti di cui al comma 1 devono essere trasmesse, in duplice copia, alla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali, entro dieci giorni dalla data delle deliberazioni stesse.
4. Dalla data di ricevimento degli atti risultante dal protocollo, decorrono i termini per l'esame da parte della Giunta regionale.
5. Il controllo preventivo è assicurato dalla Giunta regionale, mediante deliberazione, previa istruttoria della struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di ricezione. I provvedimenti approvati diventano definitivi.
6. I chiarimenti e gli eventuali elementi integrativi devono essere forniti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La richiesta di chiarimenti interrompe i termini per l'esercizio del controllo per una sola volta.
7. Tutti gli atti dell'azienda USL, soggetti o non soggetti a controllo, sono pubblicati in apposito albo, entro dieci giorni dalla loro adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.
8. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'apposito albo.
9. Tutti gli atti dell'azienda USL sono inviati al Collegio sindacale entro dieci giorni dall'adozione.».

Nota all'articolo 33:

⁽¹⁷⁾ L'articolo 26 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 prevede quanto segue:

«Art. 26

(Articolazione delle aree organizzative e delle strutture)

1. In rapporto alle forme e modalità di erogazione dell'assistenza, alla tipologia dei processi produttivi ed alle attività gestionali necessarie per assicurare i livelli di assistenza, le prestazioni e le attività effettuate dall'azienda USL sono raggruppate ed organizzate in aree organizzative così definite:
 - a) area della degenza, preposta all'organizzazione, alla produzione ed all'erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera in forma di ricovero e alla fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali;
 - b) area territoriale-distrettuale, preposta a livello extra-ospedaliero all'organizzazione, alla produzione ed all'erogazione dell'assistenza sanitaria di primo intervento o di emergenza, di prestazioni di diagnosi, di cura e di riabilitazione in forma generica o specialistica, di tipo ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale, domiciliari o integrate con i servizi domiciliari, di prestazioni socio-sanitarie;
 - c) area tecnico-amministrativa, preposta all'organizzazione e all'espletamento delle attività tecnico-amministrativo-gestionali dirette al funzionamento dell'azienda USL ed al controllo delle attività effettuate, nonché necessarie alla fornitura e mantenimento delle risorse da impiegare nella produzione ed erogazione delle prestazioni;
 - d) area della prevenzione, preposta agli interventi per la tutela e per la prevenzione della salute individuale o collettiva.
2. A ciascuna area organizzativa è preposto un direttore, scelto fra personale interno od esterno all'azienda USL, in possesso dei requisiti definiti dall'atto aziendale di cui all'articolo 10, in conformità alle disposizioni nazionali,

per il conferimento dell'incarico, fatti salvi i requisiti per il direttore del presidio ospedaliero.

3. Il direttore dell'area organizzativa svolge le seguenti funzioni:
 - a) è responsabile del budget complessivo dell'area e della relativa programmazione operativa;
 - b) coordina l'attività delle strutture assegnate all'area per lo svolgimento delle proprie funzioni.
4. Sono strutture complesse le unità operative caratterizzate da un grado di complessità organizzativo-gestionale elevata, comportante l'assunzione di responsabilità che impegnano l'azienda USL verso l'esterno per l'attuazione degli obiettivi di programmazione regionale ed aziendale.
5. Sono strutture semplici le unità operative attinenti ad una specifica attività o funzione e che rispondono al dirigente della struttura complessa in cui sono inserite.
6. I dipartimenti costituiscono il modello ordinario di gestione di tutta l'attività dell'azienda USL nell'ottica dell'economizzazione delle risorse, nonché dell'interdisciplinarietà delle funzioni espletate secondo le modalità organizzative definite dall'atto aziendale di cui all'articolo 10.».

Nota all'articolo 42:

⁽¹⁸⁾ La legge regionale 16 luglio 1996, n. 19 concernente: «Norme sull'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517» è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 33 del 23 luglio 1996.

⁽¹⁹⁾ L'articolo 23 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13 prevedeva quanto segue:

«Art. 23

(Modificazioni alla legge regionale
16 luglio 1996, n. 19)

1. L'articolo 20 della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19 (Norme sull'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), è sostituito dal seguente:

«Art. 20

(Forniture di beni e servizi)

1. Il presente articolo definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 2sexies e dell'articolo 3, comma 1ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), principi e criteri per la regolamentazione da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, mediante l'atto aziendale, delle procedure di acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa statale di recepimento della normativa comunitaria.
2. I principi e criteri per la definizione, da parte dell'Azienda USL, con l'atto aziendale, della discipli-

na dell'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, sono i seguenti:

- a) programmazione almeno annuale delle acquisizioni di beni e servizi;
 - b) coerenza dei programmi di acquisto con il budget generale, i budget delle fondamentali strutture ed i budget di centro di responsabilità;
 - c) trasparenza e massima tutela della concorrenza in quanto strumentali al perseguimento dei fini istituzionali secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 502/1992, con la definizione di criteri per l'affidamento che prevedano adeguate valutazioni sia mediante confronti concorrenziali sia mediante adeguate e documentate indagini di mercato;
 - d) definizione delle procedure di acquisizione per tipologie di contratto.
3. L'attività negoziale dell'Azienda USL deve ispirarsi ai principi di cui al comma 2 e svolgersi secondo lealtà e correttezza. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella conclusione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
 4. Per addivenire alla conclusione di ciascun contratto è necessaria la preventiva adozione, da parte del soggetto competente ad impegnare l'Azienda USL, individuato dall'atto aziendale, di una determinazione che definisca l'oggetto del contratto e il valore di stima dello stesso, le eventuali garanzie richieste, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, le modalità di pagamento, l'obbligo del fornitore di assoggettarsi alle condizioni e modalità previste e di uniformarsi alle disposizioni vigenti, la facoltà dell'Azienda, in caso di inadempimento, di rescindere il contratto e di provvedere all'esecuzione a spese dell'aggiudicatario, nonché ogni altra indicazione ritenuta necessaria.
 5. L'attività negoziale viene svolta, ove la situazione di mercato lo consenta, con almeno tre imprese qualificate dall'Azienda USL, individuate con la determinazione di cui al comma 4, salvo quanto stabilito al comma 10.
 6. L'Azienda USL invita a contrattare i soggetti individuati garantendo condizioni paritarie agli stessi, mediante trasmissione della determinazione di cui al comma 4, con l'indicazione dei vincoli che l'Azienda USL si assume e delle facoltà che la stessa si riserva, a fronte di un'eventuale offerta, nella fase della successiva negoziazione, compresa la facoltà di non addivenire alla conclusione del contratto.
 7. La scelta del contraente, sulla base delle offerte pervenute, viene effettuata dal soggetto competente ad impegnare l'Azienda USL, individuato dall'atto aziendale, che provvede a negoziare le migliori condizioni di fornitura individuando l'offerta più vantaggiosa, in relazione agli aspetti economici e agli altri elementi contrattuali indicati nell'invito, e alla stipula del contratto, previa indagine di mercato. L'atto aziendale indica le tipologie di beni e servizi per le quali deve essere assicurata una valutazione interdisciplinare, in relazione alle caratteristiche del bene o servizio da acquisire ed al suo utilizzo. Delle valutazioni effettuate è assicurata documentazione scritta da conservare agli atti, secondo modalità da definirsi con l'atto aziendale. È inoltre conservata agli atti specifica relazione in ordine alla verifica di mercato effettuata secondo modalità da definirsi con l'atto aziendale, tali comunque da assicurare, per ogni specifica tipologia

di beni e servizi, il più ampioriscontro della congruità delle condizioni economiche proposte rispetto ai prezzi medi di mercato.

8. L'atto aziendale disciplina le modalità di stipula del contratto da parte del soggetto competente, prevedendo anche l'eventuale decisione di non addivenire alla stipula, che deve essere comunque adeguatamente motivata.
9. L'atto aziendale può prevedere la possibilità di negoziare le migliori condizioni e concludere il relativo contratto anche in presenza di un'unica offerta, previa verifica di mercato, risultante da specifica relazione, che accerti la congruità delle condizioni economiche proposte.
10. Per la conclusione dei contratti di valore superiore a 50.000 euro e non superiore a 130.000 euro, IVA esclusa, l'atto aziendale indica le modalità di pubblicazione della determinazione di cui al comma 4, che deve avvenire almeno sul sito Internet aziendale. In tal caso, oltre ai soggetti già individuati con la determinazione a contrattare, l'Azienda USL ammette alla negoziazione i soggetti che ne facciano richiesta, nei termini e con le modalità stabiliti dall'atto aziendale. Per la conclusione di contratti di valore superiore a 130.000 euro ed inferiore all'importo previsto dalle vigenti norme di recepimento della normativa comuni-

taria, IVA esclusa, la determinazione è soggetta a pubblicazione anche su almeno un quotidiano a rilevanza nazionale.

11. L'atto aziendale può prevedere procedure ulteriormente semplificate per forniture di beni o servizi di valore inferiore a 50.000 euro, IVA esclusa, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 2.
12. L'Azienda USL ha comunque l'obbligo di aderire alle convenzioni definite da CONSIP S.p.A., fatta salva la possibilità di non aderire qualora le condizioni di prezzo unitario conseguibili autonomamente siano più favorevoli. A tal fine, l'Azienda USL esperisce procedure di mercato utilizzando il prezzo definito dalle convenzioni CONSIP S.p.A. come base d'asta al ribasso.
13. L'Azienda USL è tenuta a partecipare formalmente ad un Osservatorio Prezzi Sanitari Regionale, ad utilizzare i dati ivi contenuti al fine della obbligatoria attestazione di congruità da riportarsi in ogni atto di acquisto e ad attivare forme di accreditamento dei fornitori sul sito Internet aziendale.".

2. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 19/1996, le parole "e forniture" sono soppresse.
3. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 19/1996, le parole "e delle forniture" sono soppresse.».

Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52.

Interventi regionali per l'accesso al credito sociale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione promuove iniziative volte a favorire l'accesso al credito sociale a favore di coloro che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale, attraverso programmi di microcredito e concessione di prestiti sociali d'onore nella forma del mutuo chirografario o del contributo.

Art. 2 (Fondo per l'accesso al credito sociale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito il Fondo per l'accesso al credito sociale, di seguito denominato

Loi régionale n° 52 du 23 décembre 2009,

portant mesures régionales pour l'accès au crédit social.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I^{ER} DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1^{er} (Objet et finalité)

1. La Région encourage les initiatives visant à favoriser l'accès au crédit social et à fournir une aide aux personnes qui se trouvent dans des situations de difficulté économique, temporaires, contingentes ou découlant de moments critiques de leur vie familiale ou personnelle, et ce, au moyen de programmes de microcrédit et de prêts sociaux d'honneur, sous forme de prêts chirographaires ou de subventions.

Art. 2 (Fonds pour l'accès au crédit social)

1. Aux fins visées à l'art. 1^{er} de la présente loi, un Fonds pour l'accès au crédit social, ci-après dénommé

Fondo, presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.), alimentato da:

- a) risorse appositamente iscritte nel bilancio regionale;
 - b) eventuali risorse aggiuntive all'uopo destinate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), o da enti, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge;
 - c) eventuali risorse aggiuntive all'uopo destinate dai Comuni e dalle Comunità montane.
2. Per la gestione del Fondo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva apposita convenzione con FINAOSTA S.p.A.. Detta convenzione disciplina, inoltre, la cogestione del Fondo per l'utilizzo delle risorse aggiuntive di cui al comma 1, lettere b) e c), previa intesa con i soggetti coinvolti.
 3. Per le finalità di cui al comma 2, FINAOSTA S.p.A. è autorizzata a stipulare accordi con istituti di credito.
 4. Il Fondo assorbe gli oneri fiscali e le eventuali perdite derivanti dall'attività di erogazione dei finanziamenti del credito sociale.
 5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce la ripartizione del Fondo, definendo la quota destinata al finanziamento dei programmi di microcredito e alla concessione di prestiti sociali d'onore.

Art. 3

(Agevolazioni per l'accesso al credito sociale)

1. L'accesso ai finanziamenti del credito sociale è esente dal pagamento di spese di istruttoria. L'accesso ai finanziamenti del Fondo consente, inoltre, di usufruire di forme di restituzione agevolate.
2. I finanziamenti del credito sociale possono essere restituiti anticipatamente senza l'applicazione di penalità.

Art. 4

(Limiti di accesso al credito sociale)

1. I soggetti beneficiari di cui agli articoli 7 e 14 possono accedere ai finanziamenti del credito sociale per un numero massimo di tre volte in un arco temporale di dieci anni e comunque non prima che siano trascorsi dodici

« Fonds », est constitué auprès de la société financière régionale *FINAOSTA SpA*, alimenté par :

- a) Les ressources inscrites à cet effet au budget régional ;
 - b) Les éventuelles ressources supplémentaires destinées audit Fonds par les organisations de bénévolat et par les associations de promotion sociale immatriculées au registre régional visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 – portant réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale, modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994 (Crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste) et abrogation des lois régionales n° 83 du 6 décembre 1993 et n° 5 du 9 février 1996 – ou par les organismes, fondations et associations sans but lucratif poursuivant des objectifs cohérents avec les objectifs de la présente loi ;
 - c) Les éventuelles ressources supplémentaires allouées à cet effet par les Communes et par les Communautés de montagne.
2. Pour la gestion du Fonds, le Gouvernement régional approuve par délibération la passation d'une convention avec *FINAOSTA SpA*. Cette convention régit également la cogestion du Fonds pour l'utilisation des ressources visées aux lettres b) et c) du premier alinéa du présent article, sur accord des organismes concernés.
 3. Aux fins visées au deuxième alinéa du présent article, *FINAOSTA SpA* est autorisée à passer des accords avec des établissements de crédit.
 4. Le Fonds est utilisé pour couvrir les frais fiscaux et les pertes éventuelles résultant du versement des financements au titre du crédit social.
 5. Le Gouvernement régional définit par délibération la répartition du Fonds et la quote-part destinée au financement des programmes de microcrédit et des prêts sociaux d'honneur.

Art. 3

(Aides à l'accès au crédit social)

1. L'accès au crédit social ne comporte pas de frais d'instruction. L'accès aux financements à valoir sur le Fonds permet également de bénéficier de facilités de remboursement.
2. Les financements relevant du crédit social sont remboursables par anticipation sans pénalités.

Art. 4

(Limites d'accès au crédit social)

1. Les financements relevant du crédit social peuvent être accordés aux bénéficiaires visés aux art. 7 et 14 de la présente loi trois fois au maximum sur une période de dix ans et douze mois au moins doivent s'écouler entre

mesi dalla restituzione del precedente finanziamento.

2. Sono esclusi dai finanziamenti del credito sociale per un periodo non inferiore a cinque anni i soggetti che, avendone beneficiato in precedenza, non abbiano provveduto alla restituzione del finanziamento.

Art. 5
(Divieto di cumulo)

1. I finanziamenti del credito sociale non sono cumulabili tra loro e con altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime iniziative e per i medesimi beneficiari, intesi quali componenti dello stesso nucleo anagrafico.

Art. 6
(Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali è istituito il Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) esprime parere in merito all'ammissibilità delle domande di accesso al microcredito nei casi in cui emergano aspetti critici nella fase di istruttoria effettuata da FINAOSTA S.p.A.;
 - b) valuta i progetti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), ai fini dell'ammissione al finanziamento;
 - c) effettua il monitoraggio sui programmi di microcredito ammessi a finanziamento;
 - d) comunica a FINAOSTA S.p.A. il passaggio a perdita del finanziamento nei casi di cui all'articolo 12, comma 3;
 - e) valuta le richieste di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori territoriali di cui all'articolo 13;
 - f) valuta le domande di concessione dei prestiti sociali d'onore da restituire secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), e definisce le modalità e le forme della restituzione e gli strumenti che ne attestino la correttezza.
3. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è composto da:
 - a) due rappresentanti della struttura regionale competente in materia di politiche sociali;
 - b) un rappresentante designato da FINAOSTA S.p.A.;
 - c) un rappresentante designato dal Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta;
 - d) un rappresentante designato dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 16/2005.

le rimborsamento d'un finanziamento et l'octroi du suivant.

2. Les personnes qui ont bénéficié d'un financement au titre du crédit social et ne l'ont pas remboursé sont exclues de l'accès au crédit social pendant une période de cinq ans au moins.

Art. 5
(Interdiction de cumul)

1. Les financements accordés au titre du crédit social ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres aides prévues par des dispositions relatives aux mêmes initiatives et aux mêmes bénéficiaires, à savoir à des membres du même foyer.

Art. 6
(Comité technique de coordination du crédit social)

1. Le Comité technique de coordination du crédit social, ci-après dénommé « Comité », est institué dans le cadre de la structure régionale compétente en matière de politiques sociales.
2. Il appartient notamment au Comité :
 - a) D'exprimer son avis quant à l'admissibilité des demandes d'accès au microcrédit au cas où des aspects critiques seraient repérés lors de l'instruction effectuée par FINAOSTA SpA ;
 - b) D'évaluer les projets visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, aux fins de l'accès au financement ;
 - c) D'assurer le suivi des programmes de microcrédit admis au financement ;
 - d) D'informer FINAOSTA SpA du passage en pertes du financement, dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 12 de la présente loi ;
 - e) D'évaluer les demandes d'inscription sur la liste régionale des opérateurs territoriaux visée à l'art. 13 de la présente loi ;
 - f) D'évaluer les demandes d'octroi des prêts sociaux d'honneur, à rembourser suivant les modalités visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 16 de la présente loi, et de définir les modalités et les formes de remboursement y afférentes, ainsi que les instruments destinés à en attester la régularité.
3. Le Comité est nommé par délibération du Gouvernement régional, pour une durée de trois ans, et est composé comme suit :
 - a) Deux représentants de la structure régionale compétente en matière de politiques sociales ;
 - b) Un représentant de FINAOSTA SpA ;
 - c) Un représentant du Conseil permanent des collectivités locales de la Vallée d'Aoste ;
 - d) Un représentant des organisations de bénévolat et des associations de promotion sociale immatriculées au registre régional visé à l'art. 6 de la LR n° 16/2005.

4. I componenti del Comitato possono essere riconfermati; la partecipazione ai lavori del Comitato è gratuita.
5. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni bimestre e comunque ogniqualvolta sia necessario. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. Ogni altra modalità di funzionamento del Comitato è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

CAPO II MICROCREDITO

Art. 7 (Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei programmi di microcredito i soggetti il cui deficit fondamentale è rappresentato dall'impossibilità di accedere al credito per le vie ordinarie, ma che sono meritevoli di fiducia in quanto portatori di patrimoni immateriali quali relazioni, competenze, vocazioni e potenzialità che permettono loro di conseguire un'autonomia tale da superare la situazione di bisogno e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto diciotto anni di età;
 - b) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;
 - c) essere residenti in Valle d'Aosta da almeno tre anni.
2. Ai fini dell'accesso al microcredito i soggetti beneficiari devono coinvolgere, quale garante morale della loro onorabilità circa l'impegno assunto con la presentazione della domanda, un operatore territoriale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13 con il quale predispongono il programma di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare ulteriori criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei programmi di microcredito.

Art. 8 (Caratteristiche del microcredito)

1. Il microcredito consiste in prestiti volti a superare situazioni di difficoltà economica e sociale suddivisi nelle seguenti categorie di intervento:
 - a) crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare i bisogni primari dell'individuo, quali la casa e i beni durevoli essenziali. Sono ricompresi, in particolare, nei crediti di emergenza:
 - 1) i depositi cauzionali e gli anticipi per la stipulazione di contratti di locazione per la prima casa, le spese, anche rateizzabili, per i traslochi, i con-

4. Le mandats des membres du Comité peut être renouvelé ; la participation aux travaux du Comité n'est pas rémunérée.
5. Le Comité se réunit au moins une fois par bimestre et chaque fois que cela est nécessaire. Les séances du Comité ne sont valables que si la majorité des membres de celui-ci est présente. Le Comité délibère à la majorité des membres présents. Toute autre modalité de fonctionnement du Comité est établie par délibération du Gouvernement régional.

CHAPITRE II MICROCREDIT

Art. 7 (Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des programmes de microcrédit les demandeurs dont le déficit fondamental est l'impossibilité d'avoir accès au crédit par les voies ordinaires, mais qui sont dignes de confiance en qualité de porteurs de patrimoines immatériels – tels que des relations, des compétences, des vocations et des capacités leur permettant de parvenir à un degré d'autonomie suffisant pour sortir de la situation de besoin dans laquelle ils se trouvent – et qui remplissent les conditions suivantes :
 - a) Être âgés de dix-huit ans au moins ;
 - b) Être citoyens italiens ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyens d'un autre État séjournant régulièrement sur le territoire italien ;
 - c) Résider en Vallée d'Aoste depuis au moins trois ans.
2. Aux fins de l'accès au microcrédit, tout demandeur doit être recommandé par un opérateur territorial inscrit sur la liste régionale visée à l'art. 13 de la présente loi, qui se porte garant moral de son intention de respecter l'engagement pris par la présentation de la demande et l'aide à établir le programme visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 9 de la présente loi.
3. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter par délibération les critères supplémentaires pour la définition des bénéficiaires des programmes de microcrédit.

Art. 8 (Caractéristiques du microcrédit)

1. Le microcrédit consiste dans l'attribution de prêts destinés à permettre aux bénéficiaires de surmonter des situations de difficulté économique et sociale et relevant de l'une des catégories d'intervention suivantes :
 - a) Crédits d'urgence, destinés à la satisfaction des besoins primaires des bénéficiaires, tels que le logement et les biens durables essentiels. Les crédits d'urgence comprennent notamment :
 - 1) Les cautionnements et les avances versés pour la passation des contrats de location relatifs à l'ha-

- sumi di acqua, gas e energia e le spese condominiali;
- 2) le spese per l'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici indispensabili al richiedente e ai familiari con lui conviventi;
 - 3) le spese per l'acquisto e l'utilizzo di automezzi;
 - 4) le spese per eventi particolari della vita che comportano spese straordinarie quali nascite, ricongiungimenti familiari, malattie, funerali;
 - 5) le spese legali relative a procedimenti in materia di stato o di famiglia, fuori dei casi in cui è ammesso il ricorso al patrocinio a spese dello Stato;
- b) crediti per la realizzazione di progetti e forme di cooperazione dirette allo sviluppo di attività a rilevanza sociale o ambientale.
2. Gli importi dei prestiti di cui al comma 1 sono così suddivisi:
- a) da euro 750 a euro 5.000 per i programmi di microcredito di cui al comma 1, lettera a);
 - b) da euro 750 a euro 15.000 per i programmi di microcredito di cui al comma 1, lettera b).
3. Gli importi di cui al comma 2 sono periodicamente rivalutati con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale.
4. Le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 9
(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione del microcredito sono presentate a FINAOSTA S.p.A. corredate della seguente documentazione:
- a) curriculum vitae del soggetto richiedente;
 - b) lettera di presentazione di almeno un operatore territoriale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, con allegato il programma che descrive gli obiettivi e gli interventi da porre in atto al fine di superare la situazione di difficoltà;
 - c) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sulla composizione del nucleo anagrafico;
 - d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 19/2007, di non percepire altri finanziamenti previsti dalla presente legge, di non averne percepiti in numero superiore a tre nei dieci anni antecedenti la

- bitazione principale, les dépenses, même échelonnées, afférentes aux déménagements, à la consommation d'eau, de gaz et d'énergie, ainsi que les charges d'habitation ;
- 2) Les dépenses pour l'achat des meubles et des appareils électroménagers indispensables pour le demandeur et les membres de son foyer ;
 - 3) Les dépenses pour l'achat et l'utilisation de véhicules automobiles ;
 - 4) Les dépenses relatives à des événements particuliers comportant des frais extraordinaires, tels que les naissances, les regroupements familiaux, les maladies et les obsèques ;
 - 5) Les frais légaux afférents aux procédures relatives au droit de la famille et à l'état des personnes dans les cas où l'aide légale à la charge de l'État n'est pas prévue.
- b) Crédits pour la réalisation de projets et de formes de coopération visant à l'essor d'activités ayant une portée sociale ou environnementale.
2. Les montants des prêts visés au premier alinéa du présent article sont établis comme suit :
- a) De 750 à 5 000 euros, pour les programmes de microcrédit visés à la lettre a) du premier alinéa du présent article ;
 - b) De 750 à 15 000 euros, pour les programmes de microcrédit visés à la lettre b) du premier alinéa du présent article.
3. Les montants visés au deuxième alinéa du présent article sont réévalués périodiquement par délibération du Gouvernement régional, dans les limites des crédits prévus à cet effet chaque année au budget de la Région.
4. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, toute modalité supplémentaire d'application des dispositions du présent article.

Art. 9
(Présentation des demandes)

1. Les demandes d'octroi du microcrédit doivent être présentées à *FINAOSTA SpA*, assorties de la documentation suivante :
- a) Curriculum vitae du demandeur ;
 - b) Lettre de présentation d'au moins un opérateur territorial inscrit sur la liste régionale visée à l'art. 13 de la présente loi, assortie du programme décrivant les objectifs et les actions envisagés pour surmonter la situation de difficulté ;
 - c) Déclaration rédigée suivant les modalités visées à l'art. 30 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) et relative à la composition du foyer ;
 - d) Déclaration rédigée suivant les modalités visées à l'art. 31 de la LR n° 19/2007 et attestant que le demandeur ne bénéficie d'aucun autre financement prévu par la présente loi, qu'il a obtenu trois finan-

presentazione della domanda, di non percepire altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime iniziative e per i medesimi beneficiari, intesi quali componenti dello stesso nucleo anagrafico.

Art. 10
(Istruttoria)

1. Entro venti giorni dal ricevimento delle domande per i programmi di microcredito di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), FINAOSTA S.p.A. svolge la relativa istruttoria, richiedendo alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali eventuale ulteriore documentazione, e ne comunica gli esiti al richiedente. Nel caso in cui emergano aspetti critici nella fase di valutazione, FINAOSTA S.p.A. trasmette la domanda e la relativa documentazione al Comitato che esprime il proprio parere sull'ammissibilità della domanda a finanziamento.
2. Al termine dell'istruttoria, FINAOSTA S.p.A. trasmette al Comitato la documentazione relativa ai programmi di microcredito ammessi a finanziamento ai fini del monitoraggio sugli stessi.
3. Entro venti giorni dal ricevimento delle domande per i programmi di microcredito di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), FINAOSTA S.p.A. svolge la relativa istruttoria e trasmette le domande e la relativa documentazione al Comitato. Entro i successivi venti giorni, il Comitato comunica a FINAOSTA S.p.A. l'ammissibilità a finanziamento del progetto presentato ai fini dell'erogazione dell'importo finanziato.
4. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 11
(Erogazione del finanziamento)

1. I finanziamenti per i programmi di microcredito sono erogati da FINAOSTA S.p.A. in una o più soluzioni, nei limiti delle disponibilità del Fondo, previa sottoscrizione del relativo contratto da parte del beneficiario.

Art. 12
(Restituzione del finanziamento)

1. I beneficiari dei programmi di microcredito devono restituire il finanziamento entro il termine stabilito nel contratto, il quale non può essere superiore a cinque anni.
2. I finanziamenti per i programmi di microcredito sono restituiti ad un tasso di interesse agevolato, differenziato in base alla durata e all'importo del finanziamento, mediante rate posticipate comprensive del periodo di ammortamento. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce il tasso di interesse agevolato e le ulte-

ments au plus au cours des dix années précédant la date de présentation de sa demande et qu'il ne perçoit aucune aide accordée au sens d'autres dispositions au titre des mêmes initiatives et destinée aux mêmes bénéficiaires, à savoir les membres du même foyer.

Art. 10
(Instruction)

1. Dans les vingt jours qui suivent la réception des demandes relatives au programme de microcrédit visé à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, *FINAOSTA SpA* procède à l'instruction y afférente, demande à la structure régionale compétente en matière de politiques sociales de lui fournir la documentation supplémentaire éventuellement nécessaire et informe le demandeur des résultats de ladite instruction. Si certains aspects critiques sont repérés au cours de l'évaluation, *FINAOSTA SpA* transmet la demande et la documentation y afférente au Comité qui donne son avis quant à l'admissibilité du financement en question.
2. Au terme de l'instruction, *FINAOSTA SpA* transmet au Comité la documentation afférente aux programmes de microcrédit admis aux financements en vue du suivi de ceux-ci.
3. Dans les vingt jours qui suivent la réception des demandes relatives aux programmes de microcrédit visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, *FINAOSTA SpA* procède à l'instruction y afférente et transmet lesdites demandes et la documentation y afférente au Comité. Dans les vingt jours qui suivent, le Comité informe *FINAOSTA SpA* de l'admissibilité au financement du projet présenté aux fins du versement du montant y afférent.
4. L'instruction des demandes suit l'ordre chronologique de présentation de celles-ci.

Art. 11
(Versement du financement)

1. Les financements relatifs aux programmes de microcrédit sont versés par *FINAOSTA SpA* en une ou plusieurs tranches, dans les limites des ressources du Fonds, après la signature par le bénéficiaire du contrat y afférent.

Art. 12
(Remboursement du financement)

1. Les bénéficiaires des programmes de microcrédit doivent rembourser le financement obtenu dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut pas dépasser cinq ans.
2. Les financements accordés dans le cadre des programmes de microcrédit sont remboursés suivant un taux d'intérêt bonifié, qui varie en fonction de la durée et du montant de chaque financement, et par annuités différées comprenant la période d'amortissement. Le Gouvernement régional fixe par délibération le taux

riori modalità di restituzione dei finanziamenti.

3. Nel caso in cui non siano rispettate le scadenze di pagamento delle rate, FINAOSTA S.p.A. informa il Comitato il quale deve convocare l'operatore territoriale garante del beneficiario moroso affinché si attivi per valutare le modalità di intervento. Nel caso in cui non sia possibile la restituzione del finanziamento, per ragioni motivate e documentate dall'operatore territoriale garante, il Comitato comunica a FINAOSTA S.p.A. il passaggio a perdita del finanziamento non rimborsato.
4. Nel caso di concessione di crediti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), per il ritardato pagamento delle rate è applicato un tasso di interesse di mora in misura non superiore a quello legale, stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Nel caso in cui sia necessario l'avvio di procedure per il recupero del prestito, le relative spese sono poste a carico del Fondo.

Art. 13
(Operatori territoriali)

1. Ai fini della presente legge, sono operatori territoriali i soggetti iscritti in apposito elenco regionale istituito presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali, previa valutazione del Comitato, appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 16/2005, enti, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge;
 - b) Comuni e Comunità montane della Valle d'Aosta.
2. Gli operatori territoriali iscritti nell'elenco:
 - a) raccolgono e indirizzano le esigenze dei potenziali beneficiari;
 - b) concordano e predispongono con i beneficiari i programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b);
 - c) supportano i beneficiari nella compilazione delle domande;
 - d) curano i rapporti con i beneficiari per il regolare rimborso dei finanziamenti e per sostenerli nell'ambito del programma di autonomizzazione;
 - e) sono garanti morali dell'impegno assunto dai beneficiari con la presentazione della domanda di accesso al microcredito.
3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e gli obblighi di formazione degli operatori iscritti.

d'intérêt bonifié y afférent et les autres modalités de remboursement des financements.

3. Si les échéances des annuités de remboursement ne sont pas respectées, *FINAOSTA SpA* en informe le Comité qui doit convoquer l'opérateur territorial garant du bénéficiaire concerné et l'inviter à établir les modalités d'intervention nécessaires. Si le remboursement du financement accordé s'avère impossible, pour des raisons motivées et documentées par l'opérateur territorial garant du bénéficiaire, le Comité informe *FINAOSTA SpA* du passage en pertes du financement non remboursé.
4. En cas d'octroi des crédits visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, le paiement en retard des annuités entraîne l'application d'un taux d'intérêt moratoire fixé par délibération du Gouvernement régional et ne dépassant pas le taux d'intérêt légal. Si l'engagement des procédures de recouvrement des créances s'avère nécessaire, les dépenses y afférentes sont à la charge du Fonds.

Art. 13
(Opérateurs territoriaux)

1. Aux fins de la présente loi, sont considérés comme opérateurs territoriaux les sujets inscrits sur la liste régionale instituée dans le cadre de la structure régionale compétente en matière de politiques sociales, sur évaluation du Comité, et appartenant aux catégories suivantes :
 - a) Organisations de bénévolat et associations de promotion sociale immatriculées au registre régional visé à l'art. 6 de la LR n° 16/2005, ainsi qu'organismes, fondations et associations sans but lucratif poursuivant des objectifs cohérents avec les objectifs de la présente loi ;
 - b) Communes et Communautés de montagne de la Vallée d'Aoste.
2. Les opérateurs territoriaux inscrits sur ladite liste :
 - a) Collectent et orientent les exigences des bénéficiaires potentiels ;
 - b) Élaborent, de concert avec les bénéficiaires potentiels, les programmes visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 9 de la présente loi ;
 - c) Aident les bénéficiaires potentiels à rédiger leur demande ;
 - d) Gèrent les rapports avec les bénéficiaires, pour assurer que ceux-ci remboursent régulièrement les financements et pour leur fournir un soutien dans le cadre du programme d'autonomisation ;
 - e) Sont les garants moraux de l'engagement pris par les bénéficiaires potentiels au moment de la présentation de leur demande d'accès au microcrédit.
3. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les critères et les modalités d'inscription sur la liste visée au premier alinéa du présent article et les obligations que les opérateurs figurant sur ladite liste doivent remplir en matière de formation.

CAPO III
PRESTITO SOCIALE D'ONORE

Art. 14
(Beneficiari)

1. Possono beneficiare del prestito sociale d'onore i soggetti che si trovano in una situazione di bisogno caratterizzata da temporanea e contingente difficoltà economica legata a problematiche individuali o familiari, abitative e legali, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso e in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto diciotto anni di età;
 - b) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;
 - c) essere residenti in Valle d'Aosta da almeno tre anni;
 - d) possedere un indicatore regionale della situazione economica (IRSE) ricompreso nei limiti minimi e massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare ulteriori criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari del prestito sociale d'onore.

Art. 15
(Caratteristiche del prestito sociale d'onore)

1. Il prestito sociale d'onore consiste in un'erogazione in denaro, di importo compreso tra euro 750 e euro 2.000, volto a consentire ai soggetti beneficiari di sostenere spese straordinarie e superare situazioni di difficoltà economica. Tali importi sono periodicamente rivalutati con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale.
2. Le categorie di spese ammissibili e le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 16
(Modalità di restituzione del prestito)

1. Il prestito sociale d'onore può essere restituito con le seguenti modalità:
 - a) restituzione in denaro, senza interessi, mediante rate posticipate comprensive del periodo di ammortamento, con modalità differenziate in base alla durata e all'importo del prestito;
 - b) impiego da parte del beneficiario di parte del proprio tempo libero in servizi a ricaduta sociale sul territorio regionale.
2. Al momento della presentazione della domanda, i ri-

CHAPITRE III
PRÊT SOCIAL D'HONNEUR

Art. 14
(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier du prêt social d'honneur les demandeurs qui se trouvent dans une situation de besoin caractérisée par des difficultés économiques dues à des causes accidentelles ou à des périodes critiques de leur vie familiale ou personnelle, ainsi qu'à des problèmes de logement ou légaux, mais susceptible de garantir une capacité raisonnable de remboursement, et qui remplissent les conditions suivantes :
 - a) Être âgés de dix-huit ans au moins ;
 - b) Être citoyens italiens ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyens d'un autre État séjournant régulièrement sur le territoire italien ;
 - c) Résider en Vallée d'Aoste depuis au moins trois ans ;
 - d) Avoir un indicateur régional de la situation économique (IRSE) respectant les limites et les plafonds établis par délibération du Gouvernement régional.
2. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter par délibération les critères supplémentaires pour la définition des bénéficiaires du prêt social d'honneur.

Art. 15
(Caractéristiques du prêt social d'honneur)

1. Le prêt social d'honneur est une somme d'argent comprise entre 750 et 2 000 euros, destinée à permettre aux demandeurs de faire face à une dépense extraordinaire ou de surmonter une situation de difficulté économique. Les montants sont réévalués périodiquement par délibération du Gouvernement régional, dans les limites des crédits prévus à cet effet chaque année au budget de la Région.
2. Les catégories de dépense admissibles et toute autre modalité d'application des dispositions du présent article sont établies par délibération du Gouvernement régional.

Art. 16
(Modalités de remboursement du prêt)

1. Les modalités de remboursement d'un prêt social d'honneur sont les suivantes :
 - a) Remboursement en espèces, sans intérêts, par annuités différées comprenant la période d'amortissement, selon des modalités variables en fonction de la durée et du montant du prêt ;
 - b) Utilisation, par le bénéficiaire, d'une partie de son temps libre, dans le cadre de services à caractère social assurés sur le territoire régional.
2. Au moment de la présentation de la demande, chaque

chiedenti devono indicare di quale modalità di restituzione intendono avvalersi; nel caso di cui al comma 1, lettera b), i richiedenti devono inoltre indicare le modalità e le forme della restituzione.

3. I beneficiari devono restituire il prestito nel termine di volta in volta stabilito nel contratto o nell'atto di concessione il quale non può essere superiore a due anni.
4. Nel caso di scelta della modalità di restituzione di cui al comma 1, lettera a), per il ritardato pagamento delle rate è applicato un tasso di interesse di mora in misura non superiore a quello legale, stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Nel caso di mancata restituzione del finanziamento, la relativa perdita è posta a carico del Fondo.
5. Nel caso di scelta della modalità di restituzione di cui al comma 1, lettera b), il Comitato, al momento della valutazione della domanda, definisce le modalità e le forme della restituzione e gli strumenti che ne attestino la correttezza.
6. Nel caso in cui i beneficiari abbiano scelto di restituire il prestito sociale d'onore con le modalità di cui al comma 1, lettera b), in favore di un ente pubblico, l'ente si impegna a riversare al Fondo un importo pari al 50 per cento del prestito concesso.

Art. 17
(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione del prestito sociale d'onore sono presentate a FINAOSTA S.p.A. corredate della seguente documentazione:
 - a) preventivo di spesa per la quale si richiede il prestito;
 - b) dichiarazione IRSE;
 - c) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 19/2007, sulla composizione del nucleo anagrafico;
 - d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 19/2007, di non percepire altri finanziamenti previsti dalla presente legge, di non averne percepiti in numero superiore a tre nei dieci anni antecedenti la presentazione della domanda, di non percepire altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime iniziative e per i medesimi beneficiari, intesi quali componenti dello stesso nucleo anagrafico.

Art. 18
(Istruttoria e concessione del prestito)

1. L'istruttoria delle domande per la concessione del prestito sociale d'onore è svolta da FINAOSTA S.p.A., secondo l'ordine cronologico di presentazione, entro venti giorni dal ricevimento delle medesime.
2. Nel caso in cui la modalità di restituzione scelta dal richiedente sia quella di cui all'articolo 16, comma 1, let-

demandeur doit indiquer la modalit  de remboursement choisie ; s'il opte pour la solution vis e   la lettre b) du premier alin a du pr sent article, il doit  galement pr ciser les modalit s et les formes du remboursement.

3. Le b n ficiaire d'un pr t doit rembourser celui-ci dans le d lai fix  par le contrat ou l'acte d'octroi y aff rent, d lai qui ne saurait d passer deux ans.
4. En cas de remboursement au sens de la lettre a) du premier alin a du pr sent article, des int r ts moratoires – dont le taux ne d passe pas le taux d'int r t l gal fix  par d lib ration du Gouvernement r gional – sont appliqu s lors de tout retard de paiement. En cas de non-restitution du pr t, la perte y aff rente est imput e au Fonds.
5. En cas de remboursement au sens de la lettre b) du premier alin a du pr sent article, le Comit  d finit, lors de l' valuation de la demande, les modalit s et les formes de remboursement y aff rentes, ainsi que les instruments destin s   en attester la r gularit .
6. En cas de remboursement au sens de la lettre b) du premier alin a du pr sent article en faveur d'un organisme public, celui-ci s'engage   reverser au Fonds un montant correspondant   50 pour cent du pr t octroy .

Art. 17
(Pr sentation de la demande)

1. La demande de pr ts sociaux d'honneur doit  tre pr sent e   FINAOSTA SpA, assortie des documents suivants :
 - a) Devis de la d pense au titre de laquelle le pr t est demand  ;
 - b) D claration IRSE ;
 - c) D claration relative   la composition du foyer, au sens de l'art. 30 de la LR n  19/2007 ;
 - d) D claration r dig e suivant les modalit s vis es   l'art. 31 de la LR n  19/2007 et attestant que le demandeur ne b n ficie d'aucun autre financement pr vu par la pr sente loi, qu'il a obtenu trois financements au plus au cours des dix ann es pr c dant la date de pr sentation de sa demande et qu'il ne per oit aucune aide accord e au sens d'autres dispositions au titre des m mes initiatives et destin e aux m mes b n ficiaires,   savoir les membres du m me foyer.

Art. 18
(Instruction des demandes et octroi du pr t)

1. Les demandes de pr ts sociaux d'honneur sont instruites par FINAOSTA SpA, selon l'ordre chronologique de pr sentation, dans les vingt jours qui suivent leur r ception.
2. En cas de remboursement au sens de la lettre a) du premier alin a de l'art. 16 de la pr sente loi, FINAOSTA

- tera a), FINAOSTA S.p.A. procede all'erogazione del prestito, nell'ambito delle disponibilità del Fondo, previa stipula del relativo contratto.
3. Nel caso in cui la modalità di restituzione scelta dal richiedente sia quella di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), FINAOSTA S.p.A. trasmette la domanda al Comitato ai sensi dell'articolo 16, comma 5. A seguito della valutazione positiva da parte del Comitato, FINAOSTA S.p.A. procede all'erogazione del prestito, nella forma del contributo, nell'ambito delle disponibilità del Fondo.
 4. Con cadenza almeno mensile, FINAOSTA S.p.A. trasmette alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali copia delle domande istruite, comprese quelle per le quali non è stata disposta la concessione del prestito.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 (Periodo di sperimentazione)

1. Gli interventi regionali per l'accesso al credito sociale di cui alla presente legge sono promossi in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa.
2. Durante il periodo di sperimentazione, il Comitato è incaricato di monitorarne i risultati, presentando alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sulle attività realizzate in attuazione della presente legge, al fine di valutare l'eventuale passaggio dal regime di sperimentazione a quello definitivo o di proporre le modificazioni, anche legislative, necessarie al sistema di accesso al credito sociale in relazione alle criticità eventualmente riscontrate.

Art. 20 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 500.000 annui per gli anni 2010, 2011 e 2012.
2. Con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03 (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo, per pari importo, degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio e nello stesso obiettivo programmatico al capitolo 61310 (Fondo regionale per le politiche sociali), secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

SpA octroie le prêt, dans la limite des disponibilités du Fonds, après passation du contrat y afférent.

3. En cas de remboursement au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 16 de la présente loi, *FINAOSTA SpA* transmet la demande au Comité, aux termes du cinquième alinéa de l'art. 16 susmentionné. Si ledit Comité rend un avis favorable, *FINAOSTA SpA* octroie le prêt, sous forme de contribution, dans la limite des disponibilités du Fonds.
4. Une fois par mois, au moins, *FINAOSTA SpA* transmet à la structure régionale compétente en matière de politiques sociales une copie des demandes instruites, y compris les demandes qui n'ont pas abouti à l'octroi d'un prêt.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Art. 19 (Période d'expérimentation)

1. Les mesures régionales pour l'accès au crédit social visées à la présente loi sont mises en place à titre expérimental pour une période de trois ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur de ladite loi.
2. Pendant la période d'expérimentation, le Comité est chargé d'effectuer un suivi des résultats obtenus et, au plus tard le 30 novembre de chaque année, de présenter au Gouvernement régional, ainsi qu'aux commissions du Conseil compétentes, un rapport sur l'activité menée au titre de la présente loi, et ce, afin d'évaluer la possibilité de passer de la phase d'expérimentation des mesures en question à leur mise en place définitive et de proposer les modifications – d'ordre législatif, éventuellement – du système d'accès au crédit social nécessaires compte tenu des problèmes qui pourraient s'être présentés.

Art. 20 (Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 500 000 euros par an pour 2010, 2011 et 2012.
2. Pour ce qui est du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses dudit budget, au titre de l'objectif programmatico 2.2.3.03. (Aide sociale et bienfaisance publique) et est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 61310 (Fonds régional pour les politiques sociales), au titre du même objectif programmatico et du même budget, selon les modalités indiquées au troisième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances 2002/2004).

3. Con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012, l'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa nell'unità previsionale di base 1.8.1.10 (Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 66

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2718 del 02.10.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 05.10.2009;
- assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 07.10.2009;
- assegnato alla V^a Commissione consiliare permanente in data 07.10.2009;
- esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti II^a e V^a, in seduta congiunta, nuovo testo delle Commissioni, parere in data 11.12.2009 e relazioni dei Consiglieri CRETAZ e LANIÈCE André;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16.12.2009, con deliberazione n. 936/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 22.12.2009.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
23 DICEMBRE 2009, N. 52.

Nota all'articolo 2:

3. Pour ce qui est du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région, la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte et financée par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.8.1.10 (Aides aux services et mesures d'assistance sociale).
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 23 décembre 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 66

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 2718 du 02.10.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 05.10.2009 ;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 07.10.2009 ;
- soumis à la V^e Commission permanente du Conseil en date du 07.10.2009 ;
- examiné par la II^e et la V^e Commission permanente du Conseil réunies en séance conjointe - avis en date du 11.12.2009 ; et rapports des Conseillers CRETAZ et LANIÈCE André ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 16.12.2009, délibération n° 936/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 22.12.2009.

⁽¹⁾ L'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 prevede quanto segue:

«Art. 6

(Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di volontariato ed associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata struttura competente, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle

associazioni di promozione sociale.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nel registro possono iscriversi le organizzazioni aventi sede in Valle d'Aosta ed ivi operanti, anche come sezioni di organismi nazionali o sovranazionali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2 e costituiscono con le modalità di cui all'articolo 4.
3. Il registro è articolato in due distinte sezioni, una riservata alle organizzazioni di volontariato, l'altra alle associazioni di promozione sociale. È ammessa l'iscrizione in una sola sezione del registro.
4. Nel registro possono iscriversi anche gli organismi di coordinamento o collegamento o le federazioni aventi sede legale in Valle d'Aosta cui aderiscono organizzazioni operanti in ambito regionale.
5. Nel registro sono indicati gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto e delle loro eventuali modificazioni, la sede dell'organizzazione, l'oggetto e l'ambito territoriale di attività.
6. Il registro è annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. L'iscrizione è subordinata alla presenza, nell'ambito dell'organizzazione, di almeno dieci aderenti, in prevalenza non appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
8. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici e per ottenere contributi dai medesimi enti.».

Nota all'articolo 6:

⁽²⁾ Vedasi nota 1.

Note all'articolo 9:

⁽³⁾ L'articolo 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

«Art. 30

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione)

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, fatti e qualità personali:
 - a) data e luogo di nascita;
 - b) residenza;
 - c) cittadinanza;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) stato di nubile, coniugato, vedovo o stato libero;
 - f) stato di famiglia;
 - g) esistenza in vita;
 - h) nascita di figli;
 - i) decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
 - j) iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
 - k) titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 - l) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

- m) stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o di casalinga;
- n) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- o) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- p) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari e di leva, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- q) non aver riportato condanne penali, non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- r) qualità di vivente a carico;
- s) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- t) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.

2. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, può individuare, in aggiunta a quelli previsti al comma 1, ulteriori stati, fatti e qualità personali comprovabili con dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Le deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. Nel caso di acquisizione di informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica, anche non autenticata, del documento stesso. È comunque fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità.
4. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, i fatti e le qualità personali in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla copia fotostatica del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
5. Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.».

⁽⁴⁾ L'articolo 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

«Art. 31

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

1. L'atto di notorietà concernente stati, fatti o qualità personali che sono a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 35.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli ha diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, nei rapporti con l'Amministrazione, tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non espressamente indicati dall'articolo 30 sono comprovati mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Può essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di at-

to di notorietà la conformità all'originale della copia dei documenti di seguito elencati:

- a) atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione;
 - b) pubblicazioni;
 - c) titoli di studio o di servizio;
 - d) documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
5. Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.».

Nota all'articolo 13:

⁽⁵⁾ Vedasi nota 1.

Note all'articolo 17:

⁽⁶⁾⁽⁷⁾ Vedasi note 3 e 4.

Nota all'articolo 20:

⁽⁸⁾ L'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 prevede quanto segue:

«3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto amministrativo, i prelievi dal Fondo regionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 18/2001, al fine dell'iscrizione nei pertinenti capitoli della parte spesa del bilancio di previsione, istituiti ovvero da istituire.».